

VERBALE NON CONTESTUALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E
STRAORDINARIA DEI SOCI DI SOCIETA' PER AZIONI

N. 20.716 di Repertorio

N. 8.057 di Raccolta

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2024 (duemilaventiquattro) il mese di luglio il giorno 31 (trentuno).

In Milano nella casa in Via Santa Marta n. 19.

Avanti a me dott. Avv. Amedeo Venditti, Notaio residente in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso il Sig. dott. Pescetto Paolo, nato a Savona il 27 aprile 1969 e domiciliato per la carica in Milano, via Francesco Sforza n. 14, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, dichiarando di agire nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e nell'interesse della società per azioni:

"REDFISH LONGTERM CAPITAL S.P.A."

con sede in Milano, via del Carmine n. 11, con il capitale sociale sottoscritto di Euro 25.821.271 (venticinquemilioniottocentoventunomiladuecentosettantuno) diviso in n. 25.811.271 (venticinquemilioniottocentoundicimiladuecentosettantuno) azioni ordinarie e in n. 10.000 (diecimila) azioni di categoria "X", tutte prive dell'indicazione espressa del valore nominale, azioni ordinarie ammesse alla negoziazione su *Euronext Growth Milan*, sistema multilaterale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 11189680967, R.E.A. MI-2585693 (la "Società"),

dichiara

di intervenire al presente atto al fine di sottoscrivere il verbale per atto pubblico, redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 2375 codice civile, dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società stessa tenutasi in data 31 luglio 2024 in Milano, Via Santa Marta n. 19, in prima convocazione, alla mia costante presenza anche mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 ("Decreto Cura Italia") convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, - come prorogato da ultimo per effetto dell'articolo 11, comma 2 della Legge del 5 marzo 2024 n. 21 e, per quanto occorra ai sensi delle Massime 187 e 188 del Consiglio Notarile di Milano - in relazione ai punti dell'ordine del giorno infra riprodotto della cui verbalizzazione sono stato incaricato - come risulta anche dal resoconto che segue - io Notaio, alla quale ho assistito, senza soluzione di continuità, in sala e con collegamento dal mio studio in Milano Via Santa Marta n. 19, assemblea che si è svolta nel seguente modo (il resoconto è con il tempo verbale presente).

Ai sensi dell'art. 15.1 dello statuto sociale vigente, alle ore 11,02 undici e due minuti assume la presidenza il comparente sig. dott. Pescetto Paolo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, dopo aver richiesto a me Notaio di redigere il verbale della riunione con l'incarico di assistenza ai lavori assembleari (nessuno si oppone), ringrazia coloro che sono intervenuti, quindi informa, comunica, attesta e dà atto che:

- l'odierna assemblea ordinaria e straordinaria, indetta a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 2024, è stata regolarmente convocata in prima convocazione per oggi, alle ore 11.00 (undici), in questo luogo, a norma di legge e di statuto mediante avviso messo a disposizione in data 16 luglio 2024 sul sito internet della società all'indirizzo "<https://longterm.redfish.capital/governance/>, sezione Assemblee 2024", pubblicato in medesima data per estratto sul quotidiano a diffusione nazionale "Italia Oggi" a pag. 21 e con le altre modalità previste dai regolamenti vigenti applicabili (avviso n. 193473 a Borsa Italiana S.p.A. in data 16 luglio 2024), nonchè depositato presso la sede sociale della Società, unitamente alle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno di parte ordinaria e straordinaria e gli altri documenti necessari, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

1. Esame della proposta motivata del Collegio Sindacale sulla nomina del Revisore legale dei conti:

1.1 Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti;

1.2 Determinazione del compenso del soggetto incaricato della revisione dei conti.

2. Conferma della nomina del dott. Massimo Lapucci nominato per cooptazione ai sensi dell'art. 2386, comma primo del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica dell'articolo 6 (Capitale Sociale) dello Statuto della Società al fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione per massimi cinque anni dalla data della deliberazione e per l'importo massimo di euro 30 milioni (comprensivo di eventuale sovrapprezzo), (a) la delega, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare, gratuitamente o a pagamento in una o più volte ed anche in via scindibile, il capitale sociale anche con esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile con o senza warrant o bonus shares, e (b) la delega, ai sensi dell'articolo 2420-ter del Codice Civile, di emettere obbligazioni convertibili con o senza warrant o bonus shares, anche con e-

sclosure del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile, previa revoca delle precedenti deleghe per quanto non esercitate; delibere inerenti e conseguenti.

Proseguendo, il Presidente comunica, fa constare e dà atto che:

- questa assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'art. 2366 codice civile e della normativa applicabile, come sopra esposto;
- ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 sopracitato, l'avviso di convocazione ha previsto che lo svolgimento della riunione avvenga con la partecipazione, per le persone ammesse, anche mediante mezzi di telecomunicazione;
- ai sensi dell'art. 16.3 dello Statuto sociale, nonché per quanto occorrer possa sempre in base al predetto art. 106, commi 4 e 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, l'avviso di convocazione ha previsto altresì che la partecipazione degli Azionisti all'odierna Assemblea avvenga esclusivamente mediante delega e/o subdelega al Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135 – *novies* e *undecies* del D.Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), individuato, ai sensi di legge, nell'avv. Paolo Fabri, con studio a Milano;
- anche l'art. 16.2 dello statuto sociale prevede che l'intervento all'assemblea possa avvenire mediante mezzi di telecomunicazione audio/video;
- i mezzi di telecomunicazione adottati garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto ai sensi dell'art. 106, comma 2, D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 predetto;
- la riunione si svolge in coerenza con quanto previsto dalle Massime n. 187 e 188 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano e nel rispetto delle prescrizioni stabilite nello statuto sociale e nella suddetta normativa applicabile;
- sono attualmente presenti, in presenza e/o in collegamento audio/video mediante riunione *online* organizzata con la piattaforma *Microsoft Teams*:
 - * per l'Organo amministrativo sono presenti, tutti collegati in teleconferenza, esso Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Pescetto Paolo e tutti gli altri amministratori sigg. Rossotti Andrea, Massimo Lapucci, Viscardi Raffaella, Paolillo Ernesto, Avv. Bazoli Francesca e Luigi Pacella Grimaldi (quest'ultimo collegatosi alle ore 11,11 undici e undici minuti);
 - * per il Collegio Sindacale sono presenti il suo Presidente Sig. Caravati Filippo ed i membri effettivi sig. Brega Carlo e Vallone Tiziana, tutti collegati in teleconferenza;
 - * per il Rappresentante Designato è presente in sala l'avv. Paolo Fabri;
 - * è inoltre presente collegata in teleconferenza l'avv. Joanna Gualano,

RedFish Group | Legal Director;

persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità e la legittimazione.

Il Presidente comunica, inoltre, che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta ad Euro 25.821.271 (venticinquemilioniottocentventunomiladuecentosettantuno), suddiviso in numero 25.811.271 (venticinquemilioniottocentundicimiladuecentosettantuno) azioni ordinarie (codice ISIN: IT0005549354) e in n. 10.000 (diecimila) azioni di categoria "X", tutte prive dell'indicazione espressa del valore nominale e non sono state emesse azioni o altri titoli con limitazioni del diritto di voto o con voto plurimo;

- le azioni ordinarie della società sono ammesse alla negoziazione su *Euronext Growth Milan*, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.a. e la società non risulta quale emittente strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'art. 2325 *ter* codice civile;

- le azioni sono quindi assoggettate al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. – *Euronext Securities Milan* in conformità con quanto previsto dagli articoli 83 e seguenti del d.lgs. n. 58 del 1998 e la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali ed all'intervento in Assemblea è attestata attraverso l'esame delle comunicazioni emesse dagli intermediari autorizzati;

- la società ha, alla data della *record date*, in portafoglio n. 212.000 (duecentododicimila) azioni ordinarie proprie, pari allo 0,82% (zero virgola ottantadue per cento) circa del totale delle azioni in cui è suddiviso il capitale sociale, dato atto che le azioni proprie, ai sensi dell'art. 2368, terzo comma, Codice Civile, richiamato dall'art. 2357-*ter* Codice Civile, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea (*quorum* costitutivo) e non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea (*quorum* deliberativo);

- secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e dalle altre informazioni a disposizione della società, l'elenco nominativo degli azionisti titolari di una partecipazione diretta o indiretta, pari o superiore al cinque per cento del capitale sociale, è il seguente:

* Maior S.r.l., titolare di n. 4.935.483 (quattromilioniinovecentotrentacinquemilaquattrocentottantatré) azioni ordinarie, pari circa al 19,12% (diciannove virgola dodici per cento) del capitale sociale;

* Red-Fish Capital S.p.a., con sede in Milano, titolare di n. 2.725.483 (duemilionsettecentventicinquemilaquattrocentottantatré) azioni ordinarie, pari circa al 10,56% (dieci virgola cinquantasei per cento)

del capitale sociale;

* Bruno Negri, titolare di n. 2.268.816 (duemilioniduecentosessantotomilaottocentosedici) azioni ordinarie, pari circa al 8,79% (otto virgola settantanove per cento) del capitale sociale;

* OMR Holding S.p.a., titolare di n. 1.900.000 (unmilionenovecentomila) azioni ordinarie, pari circa al 7,36% (sette virgola trentasei per cento) del capitale sociale e

* Banca Valsabbina Soc. Coop per Azioni, titolare di n. 1.739.130 (unmilionesettecentotrentanovemilacentotrenta) azioni ordinarie, pari circa al 6,74% (sei virgola settantaquattro per cento) del capitale sociale;

- ai sensi dell'art. 2341 *ter* codice civile comunica che per quanto a conoscenza del Consiglio di Amministrazione non esistono patti parasociali rilevanti;

prosegue il Presidente dichiarando che:

- la Società, come anticipato, ha nominato l'Avv. Paolo Fabbri, con studio in Milano, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF");

- è stata accertata la legittimazione all'intervento in Assemblea, attraverso l'esame delle comunicazioni emesse dagli intermediari autorizzati, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, nonchè acquisendo agli atti della società le deleghe; dato atto che tali controlli sono stati effettuati, sotto la supervisione del Presidente, da personale della società, appositamente incaricato;

il Presidente quindi:

- invita il Rappresentante Designato per conto di ciascun titolare del diritto di voto a dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto (nessuna dichiarazione viene resa);

- fa presente che il Rappresentante Designato non ha comunicato di avere eventuali interessi rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 135-*undecies*, comma 4, D.Lvo 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.); in ogni caso il Rappresentante Designato ha dichiarato l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute;

- attesta quindi che in questo momento il Rappresentante Designato Avv. Paolo Fabbri, sopra indicato, presente in sala, è portatore di numero

deleghe ricevute dagli azionisti, e non revocate, rappresentanti totali numero 15.144.545 (quindicimilionicentoquarantaquattromilacinquecentoquarantacinque) azioni che, computate le n. 212.000 (duecentododicimila) azioni proprie suddette ai sensi dell'art. 2368, terzo comma, Codice Civile, richiamato dall'art. 2357-*ter* Codice Civile, sono pari al 58,65% (cinquantotto virgola sessantacinque per cento) circa delle complessive numero 25.821.271 (venticinquemilionioctocento-

ventunomiladuecentosettantuno) azioni costituenti il capitale sociale alla data odierna (*quorum* costitutivo) - deleghe con relative istruzioni di voto complete su tutti i punti all'ordine del giorno - riservandosi di comunicare nel corso dell'Assemblea, prima delle votazioni, eventuali dati aggiornati sulle presenze, dato atto che l'elenco nominativo analitico dei soggetti partecipanti per delega all'assemblea con indicazione delle azioni da ciascuno possedute e dei soggetti votanti sarà allegato al verbale della assemblea;

- per la valida costituzione dell'assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione, lo statuto della società (art. 16) non deroga alle disposizioni di legge vigenti in materia (artt. 2368 e 2369 codice civile), per cui è richiesta in questa assemblea la presenza di almeno la metà del capitale sociale (*quorum* costitutivo).

Il Presidente dichiara pertanto l'odierna Assemblea ordinaria e straordinaria regolarmente costituita in prima convocazione per discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno sopra riportato, alla cui trattazione nessuno si oppone.

A questo punto, il Presidente prima di passare alla trattazione dei punti all'ordine del giorno:

- invita coloro che intendessero scollegarsi dalla teleconferenza nel corso dell'Assemblea, in qualsiasi momento, anche solo temporaneamente, di dichiararlo alla Presidenza ed al Notaio, in special modo in caso di prossimità di una votazione;

- comunica che non è stata predisposta la registrazione dell'assemblea e, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento U.E. 679/2016 GDPR, i dati dei partecipanti all'assemblea sono raccolti e trattati dalla società ai soli fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari e non saranno poi conservati; presta inoltre il pieno consenso e autorizza il Notaio al trattamento dei relativi dati personali;

- fornisce altresì alcune indicazioni per consentire il corretto svolgimento dei lavori Assembleari e informa che le votazioni si svolgeranno con voto palese, mediante richiesta da parte del Presidente al Rappresentante Designato di esprimere i voti favorevoli, i voti contrari e le astensioni, con identificazione dei votanti, secondo le istruzioni di voto ricevute, su ogni proposta in deliberazione all'ordine del giorno; il voto sarà accertato dal Presidente con l'assistenza del notaio;

- fa presente che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione con la proposta motivata del Collegio Sindacale e l'offerta della Società di Revisione sono stati depositati presso la sede della società e pubblicati sul sito internet della società all'indirizzo [web https://longterm.redfish.capital/governance](https://longterm.redfish.capital/governance), Sezione "Assemblee 2024"; tutta la documentazione sopra elencata è stata, quindi, resa disponibile e messa a disposizione di tutti i destinatari, pertanto ne viene o-

messa la lettura, come di prassi (nessuno si oppone) e verrà allegata in copia come da elenco alla fine del presente verbale dell'assemblea.

Infine, il Presidente informa che:

- non sono pervenute nuove proposte di delibera e domande sulle materie all'ordine del giorno;
- non è consentito al Rappresentante Designato, anche se delegato ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF, proporre domande diverse dalla mera espressione di voto sulle proposte di delibera in base alle istruzioni ricevute.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria recante: "*1 Esame della proposta motivata del Collegio Sindacale sulla nomina del Revisore legale dei conti: 1.1 Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti; 1.2 Determinazione del compenso del soggetto incaricato della revisione dei conti.*".

Il Presidente dapprima ricorda che, come riferito in apertura di assemblea, tutti i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e gli altri necessari relativi al punto all'ordine del giorno ora in discussione sono stati pubblicati nei termini di legge sul sito internet della società e depositati presso la sede sociale e di ciò è stato dato comunicato al mercato e saranno allegati al verbale dell'assemblea.

Il Presidente, richiamato quanto già illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio, ricorda all'Assemblea che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, è giunto a scadenza il mandato triennale conferito da parte degli Azionisti in data 26 luglio 2021 al Revisore Legale, attualmente ancora in carica in *prorogatio* per applicazione analogica degli artt. 2385, comma 2, e 2400, comma 1, Codice Civile. L'Assemblea è pertanto chiamata a nominare il nuovo Revisore Legale, nonché a determinare il relativo corrispettivo su proposta motivata del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 39/2010.

Il Presidente espone, quindi, che con lettera in data 12 luglio 2024 la società di revisione BDO Italia S.p.a. (con sede in Milano, codice fiscale 07722780967, iscritta nell'apposito albo dei revisori legali al n. 167911 in base D.M. del giorno 15 marzo 2013 pubblicato sulla G.U. n. 16 del 2 aprile 2013), ha fatto pervenire alla Società la propria offerta (unica pervenuta) per i servizi di revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio e altre attività per la Società per ciascuno dei tre esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2026 ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39.

Tale offerta prevede per gli esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2026 la revisione legale del bilancio di esercizio, la revisione volontaria delle situazioni intermedie consolidate al 30 giugno 2024, al 30 giugno 2025 e 30 giugno 2026, la verifica della re-

golare tenuta della contabilità sociale, della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione e della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, nonché l'effettuazione delle attività volte alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali in base all'art. 1, comma 5, D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 come modificato dall'art. 1, comma 94, L. 24 dicembre 2007 n. 244; il tutto per un compenso complessivo pari ad Euro 21.050 (ventunomilacinquanta) per ognuno dei periodi di estensione dell'incarico.

Il Presidente informa che la proposta prevede che gli importi indicati non comprendono l'I.V.A., le spese sostenute per lo svolgimento del lavoro quali, indicativamente, le spese relative a viaggi e pernottamenti, nella stessa misura in cui sono sostenute, le spese accessorie relative alla tecnologia, banche dati, Software, ecc. ed ai servizi di segreteria e comunicazione, addebitate nella misura forfettaria del 10% degli onorari.

A questo punto il Presidente comunica che il Collegio Sindacale ha esaminato la predetta offerta presentata dalla società di revisione BDO Italia S.p.a. e ha rilasciato propria proposta motivata favorevole sul conferimento dell'incarico alla medesima, anche in considerazione dell'esperienza e indipendenza della società di revisione suddetta.

Il Presidente, in particolare, in ossequio al disposto di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 39/2010 in tema di "*Conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico, risoluzione del contratto*", precisa che il Collegio Sindacale in data 15 luglio 2023 ha redatto proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2024-2026 alla società di revisione BDO Italia S.p.a., con sede in Milano.

Il Presidente, sulla base di quanto sopra esposto, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria in discussione, infra trascritta che quindi io Notaio mi accingo a leggere:

"Signori Azionisti,

- l'Assemblea ordinaria degli azionisti di RedFish LongTerm Capital S.p.A.,*
- udito e approvato quanto esposto dal Presidente;*
- esaminata la Relazione illustrativa degli amministratori;*
- vista l'offerta di revisione legale redatta dalla società BDO Italia S.p.a. in data 12 luglio 2024;*
- vista la proposta motivata redatta dal Collegio Sindacale in data 15 luglio 2024;*
- visto l'art. 13 del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39;*
- visti l'art. 2409 bis, primo comma, Codice Civile, e l'articolo 28 dello statuto sociale vigente;*
- riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate;*
- sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari;*

delibera

1)

di conferire l'incarico di revisione legale per gli esercizi 2024-2026, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, alla Società di Revisione BDO Italia S.p.a., con sede in Milano, Viale Abruzzi n. 94, codice fiscale 07722780967, secondo i contenuti, i termini e le modalità illustrate dal Collegio Sindacale nella propria proposta motivata;

2)

di determinare il corrispettivo dell'incarico di revisione legale in Euro 21.050,00 (ventunomilacinquanta/00) I.V.A. esclusa per ognuno degli esercizi di cui sopra, nonché il rimborso delle spese sostenute durante lo svolgimento quali, indicativamente, le spese relative a viaggi e pernottamenti, nella stessa misura in cui sono sostenute, le spese accessorie relative alla tecnologia, banche dati, Software, ecc. ed ai servizi di segreteria e comunicazione, addebitate nella misura forfettaria del 10% degli onorari e i criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo, conformemente a quanto previsto nella offerta pervenuta dalla Società di Revisione;

3)

di conferire mandato per l'espletamento di tutte le formalità inerenti il conferimento dell'incarico in questione all'Organo Amministrativo e per esso ogni suo singolo componente, pro-tempore in carica, in via tra loro disgiunta e con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio.”.

Il Presidente ringrazia.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione.

Il Presidente nessuno chiedendo la parola:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza, invitando a far constare l'eventuale mancanza di legittimazione al voto in base alla normativa vigente;
- invita l'assemblea, per il tramite del Rappresentante Designato, a votare a voce la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta.

Il Presidente apre quindi la votazione (ore 11,19 undici e diciannove minuti) e chiede al Rappresentante Designato di esprimere a voce chi è favorevole, chi è contrario e chi si astiene, con indicazione dei votanti, secondo le istruzioni di voto ricevute.

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente dà atto del seguente risultato:

favorevoli: n. 15.132.545 (quindicimilionicotrentaduemilacinquecentoquarantacinque) rappresentanti il 99,92% (novantanove virgola novantadue per cento) circa delle azioni presenti su cui si computa il *quorum* deliberativo (cioè al netto delle azioni proprie) e quindi la maggioranza assoluta richiesta per le delibere di assemblea ordinaria in prima convocazione dall'art. 2368 codice civile non derogato dallo

statuto sociale,

contrari: n. 12.000 (dodicimila) azioni ordinarie riconducibili all'azionista BNPP Luxembourg (agente per Azionario Multi Asset World Trading Avenue Monterey),

astenuiti: nessuno,

non votanti: nessuno.

Il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, è approvata alle ore 11,20 undici e venti minuti con manifestazione del voto palese espresso verbalmente.

Il Presidente ringrazia e prosegue.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria recante "2. *Conferma della nomina del dott. Massimo Lapucci nominato per cooptazione ai sensi dell'art. 2386, comma primo del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.*".

Il Presidente dapprima ricorda che, come riferito in apertura di assemblea, tutti i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e gli altri necessari relativi al punto all'ordine del giorno ora in discussione sono stati pubblicati nei termini di legge sul sito internet della società e depositati presso la sede sociale e di ciò è stato dato comunicato al mercato e saranno allegati al verbale dell'assemblea.

Il Presidente, richiamato quanto già illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio, espone quindi i motivi che consigliano di procedere alla ratifica e nomina del dott. Massimo Lapucci quale nuovo membro del Consiglio di Amministrazione, in seguito alla sua cooptazione avvenuta con delibera del Consiglio di Amministrazione del giorno 20 maggio 2024, come consentito dall'art. 2386, comma primo, del Codice Civile nonché dall'articolo 21.15 dello statuto sociale della Società, a seguito delle dimissioni rassegnate dall'allora consigliere Dott.ssa Maria Elena Lorenza Castelli.

Il Presidente segnala, in proposito, che la sopracitata normativa prescrive che l'amministratore nominato tramite cooptazione resti in carica fino all'assemblea soci immediatamente successiva alla nomina ed evidenzia altresì che il nuovo amministratore dott. Massimo Lapucci, se confermato dagli Azionisti, resterà in carica fino alla naturale scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione fissata alla data di assemblea di approvazione di bilancio al 31 dicembre 2025, come da delibera dell'Assemblea dei Soci del giorno 28 aprile 2023. Conseguentemente, non si rende necessario procedere con la procedura del voto di lista, ai sensi dell'art. 21.16 dello Statuto sociale.

Viene ricordato che gli amministratori nominati dall'emittente Euro-next Growth Milan devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147 *quinquies* del T.U.F. (per il quale "i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di ono-

*rabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica") e l'art. 2382 del codice civile prevede che "Non può essere nominato amministratore e, se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.". Inoltre, almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di amministrazione scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti *pro tempore* vigente, deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.*

Il Presidente informa che il candidato amministratore, ai sensi della succitata normativa e dell'art. 2383 Codice Civile, ha fatto pervenire alla società una dichiarazione circa (i) il possesso dei requisiti di indipendenza, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, e della Politica dei criteri quantitativi e qualitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti EGM adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società il 24 aprile 2024 (dato atto che il medesimo Consiglio ha accertato il possesso dei requisiti di indipendenza nella propria seduta dello scorso 20 maggio 2024) e (ii) l'inesistenza, a proprio carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del Codice Civile e di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate nei propri confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea.

Il Presidente, sulla base di quanto sopra esposto, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria in discussione infra trascritta che quindi io Notaio mi accingo a leggere:

"Signori Azionisti,

'Assemblea ordinaria degli azionisti di RedFish LongTerm Capital S.p.A.,

- udito e approvato quanto esposto dal Presidente;

- esaminata la Relazione illustrativa degli amministratori;

- visti l'art. 2389 codice civile e l'art. 21.16 dello statuto sociale;

- visto l'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (cd. TUF);

- dato atto dell'accertamento del possesso dei requisiti di indipendenza in capo al proposto consigliere;

- riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate;

- sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari;

delibera

1)

di confermare e, quindi, di nominare il Dott. Massimo Lapucci, nato a Roma il 22 novembre 1969, codice fiscale LPC MSM 69S22 H501T, quale consi-

gliere indipendente della Società, il quale resterà in carica fino alla naturale scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione fissata alla data di assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, come da delibera dell'Assemblea dei Soci del giorno 28 aprile 2023;

2)

di confermare in favore del medesimo Dot t Massimo Lapucci, pro rata temporis, il medesimo compenso annuo per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società determinato dall'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2023 come at tribuito al medesimo dal Consiglio di Amministrazione del 20 maggio 2024;

3)

di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega – di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile."

Il Presidente ringrazia.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione.

Il Presidente nessuno chiedendo la parola:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza, invitando a far constare l'eventuale mancanza di legittimazione al voto in base alla normativa vigente;
- invita l'assemblea, per il tramite del Rappresentante Designato, a votare a voce la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta.

Il Presidente apre quindi la votazione (ore 11,24 undici e ventiquattro minuti) e chiede al Rappresentante Designato di esprimere a voce chi è favorevole, chi è contrario e chi si astiene, con indicazione dei votanti, secondo le istruzioni di voto ricevute.

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente da atto del seguente risultato:

favorevoli: tutte le n. 15.144.545 (quindicimilionicentoquarantaquattromilacinquecentoquarantacinque) azioni presenti su cui si computa il *quorum* deliberativo (cioè al netto delle azioni proprie) e quindi la maggioranza assoluta richiesta per le delibere di assemblea ordinaria in prima convocazione dall'art. 2368 codice civile non derogato dallo statuto sociale,

contrari: nessuno,

astenuti: nessuno,

non votanti: nessuno.

Il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, è approvata alle ore 11,25 undici e venticinque minuti con manifestazione del voto palese espresso verbalmente.

Il Presidente ringrazia e prosegue.

Terminato l'esame della parte ordinaria dell'ordine del giorno, e nessuno chiedendo la parola con riferimento a detti argomenti, il Presidente dichiara che l'assemblea prosegue in sede straordinaria, con la trattazione del relativo punto all'ordine del giorno, richiamando tutte le comunicazioni e precisazioni date in sede di apertura dei lavori assembleari di parte ordinaria.

Il Presidente non essendo intervenute variazioni nelle presenze rispetto a quanto comunicato in precedenza, conferma che l'assemblea risulta validamente costituita anche in sede straordinaria in prima convocazione e può deliberare sul relativo argomento all'ordine del giorno, alla cui trattazione nessuno si oppone.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'unico punto della parte straordinaria dell'ordine del giorno recante "*1. Proposta di modifica dell'articolo 6 (Capitale Sociale) dello Statuto della Società al fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione per massimi cinque anni dalla data della deliberazione e per l'importo massimo di euro 30 milioni (comprensivo di eventuale sovrapprezzo), (a) la delega, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare, gratuitamente o a pagamento in una o più volte ed anche in via scindibile, il capitale sociale anche con esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile con o senza warrant o bonus shares, e (b) la delega, ai sensi dell'articolo 2420-ter del Codice Civile, di emettere obbligazioni convertibili con o senza warrant o bonus shares, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile, previa revoca delle precedenti deleghe per quanto non esercitate; delibere inerenti e conseguenti.*".

Il Presidente dapprima ricorda che, come riferito in apertura di assemblea, tutti i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e gli altri necessari relativi al punto all'ordine del giorno ora in discussione sono stati pubblicati nei termini di legge sul sito internet della società e depositati presso la sede sociale e di ciò è stato dato comunicato al mercato e saranno allegati al verbale dell'assemblea.

Il Presidente ricorda preliminarmente che in sede di atto costitutivo della Società in data 13 febbraio 2020 (n. 18.230/6.937 di rep. a rogito Notaio Amedeo Venditti, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano DPII TP3 il 21 febbraio 2020 n. 15301 serie 1T, iscritto presso il competente Registro delle Imprese in data 19 febbraio 2020) è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, entro il 19 febbraio 2025, per un importo massimo di Euro 30 milioni, con limite massimo di 3 milioni per ciascun socio o nuovo investitore, da attuarsi mediante emissione, anche in più tranches, di nuove azioni ordinarie da offrirsi in opzione ai soci o con esclusione

con esclusione del diritto di opzione (la "Delega 2020"); dato atto che la Delega 2020 suddetta è stata parzialmente modificata a seguito di deliberazioni propedeutiche e funzionali all'ammissione delle azioni della Società alla negoziazione sul sistema multilaterale *Euronext Growth Milan* ("EGM") assunte in data 31 maggio 2023 (di cui al verbale in data 1° giugno 2023 n. 10.842/5.533 di rep. a rogito Notaio Federico Mottola Luciano, iscritto presso il competente Registro delle Imprese in data 6 giugno 2023), fermi restando le principali caratteristiche della delega quali il termine, l'importo massimo dell'aumento e i criteri per il suo esercizio.

Il Presidente, richiamato quanto già illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio, tenuto conto che la suddetta Delega 2020 è stata parzialmente utilizzata, fa presente che il Consiglio di Amministrazione ritiene che le ragioni che avevano indotto a richiedere la delega suddetta a suo tempo all'Assemblea siano da considerarsi tuttora valide.

Ciò premesso, in considerazione della prossima scadenza della Delega 2020 (19 febbraio 2025 – data in cui la stessa verrà automaticamente meno) ed al fine di consentire alla Società di conservare la facoltà del Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale, il Consiglio di Amministrazione in carica ritiene opportuno, previa revoca della Delega 2020 per quanto non esercitata, conferire una nuova delega (la "Delega") ad esso Consiglio di Amministrazione *ex artt.* 2443 e 2420-*ter* Codice Civile e quindi di modificare l'articolo 6.7 dello statuto sociale vigente inerente il capitale sociale.

Il Presidente richiama quanto già illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio con riguardo all'oggetto ed al contenuto della Delega, alle motivazioni ed ai criteri per il suo esercizio, alle regole per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni, alla durata e ad ai tempi del suo esercizio, nonché all'ammontare della Delega. In particolare, la proposta è che la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della delega *ex art.* 2443 c.c. e dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega *ex art.* 2420-*ter* c.c. o dell'esercizio dei *warrant* o *bonus shares* eventualmente emessi in esercizio delle delega non potrà in ogni caso eccedere l'importo massimo complessivo di Euro 30 milioni in via cumulativa e compreso anche l'eventuale sovrapprezzo.

A questo punto, il Presidente invita quindi il Collegio Sindacale ad esprimere il proprio parere.

Il Presidente del Collegio Sindacale, a nome di tutti i Sindaci effettivi, ritenendo che la proposta sopra esposta dal Presidente sia conforme alle disposizioni statutarie e di legge vigenti in materia, ed ai principi

di corretta amministrazione, nonché adeguata all'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società ai sensi dell'art. 2403 codice civile, esprime parere favorevole alla medesima.

Il Presidente, sulla base di quanto sopra esposto, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul punto all'ordine del giorno di parte straordinaria in discussione infra trascritta e come contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, che quindi io Notaio mi accingo a leggere:

"Signori Azionisti,

- l'Assemblea straordinaria degli azionisti di RedFish LongTerm Capital S.p.A.,

- udito e approvato quanto esposto dal Presidente;

- esaminata la Relazione illustrativa degli amministratori;

- visto l'art. 2443 c.c. e l'art. 2420-ter c.c.;

- dato atto che il capitale sociale ad oggi sottoscritto è interamente liberato ai sensi dell'art. 2438 cod. civ.;

- preso atto che la Società non versa nelle condizioni di cui agli articoli 2446 e 2447 cod. civ.;

- acquisito il parere favorevole del Collegio Sindacale;

- sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari;

delibera

1)

di revocare la delega ad aumentare il capitale sociale attribuita al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. in sede di atto costitutivo, come modificata con delibera in data 31 maggio 2023, nei limiti in cui la medesima delega non sia già stata precedentemente esercitata dal Consiglio di Amministrazione;

2)

di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, la delega, esercitabile entro il termine di cinque anni dalla presente delibera e pertanto fino al 31 luglio 2029, sino a un importo massimo complessivo di Euro 30.000.000 (trentamiloni) comprensivi dell'eventuale sopraprezzo:

a) di cui all'art. 2443 codice civile, e cioè la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale gratuitamente o a pagamento, in via scindibile, da eseguire anche in più tranche, sfruttando per la ricerca di nuovi investitori anche la raccolta di capitale di rischio tramite portali on-line (c.d. "equity crowdfunding"), mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, con godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione - eventualmente abbinando, gratuitamente o meno, alle azioni emesse, Warrant e/o bonus share che diano il diritto di ricevere azioni ordinarie della Società - da offrire a scelta del Consiglio di Amministrazione: (i) in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, a pagamento o (ii) in tutto o in parte anche a terzi, con esclusione

del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo e secondo periodo, e comma 5, del Codice Civile, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi o i criteri per determinarlo, nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile; con avvertenza che:

- l'aumento gratuito dovrà essere deliberato nel rispetto degli artt. 2349 e/o 2442 codice civile;

- le azioni di nuova emissione dovranno essere interamente liberate all'atto della sottoscrizione delle azioni stesse;

- stante la natura scindibile degli aumenti di capitale delegati:

(i) qualora i singoli aumenti deliberati non fossero sottoscritti integralmente entro i termini stabiliti dall'organo amministrativo, il capitale risulterà aumentato per l'eventuale minore importo sottoscritto;

(ii) ciascuna dichiarazione di sottoscrizione avrà effetti immediati nei confronti della Società, anche prima del termine finale di sottoscrizione;

- il prezzo di emissione di ciascuna azione di nuova emissione, comprensivo dell'eventuale sopraprezzo, così come ogni altro termine, modalità e statuzione degli aumenti e dei warrant e/o bonus share eventuali, saranno da determinarsi a cura dell'organo amministrativo, in prossimità dell'offerta e con facoltà di subdelega ai singoli amministratori nei limiti di legge, tenendo conto, inter alia:

(i) dei risultati conseguiti dalla Società e dal gruppo;

(ii) delle prospettive di sviluppo dell'esercizio in corso e di quelli successivi, in base alle condizioni di mercato ed applicando le metodologie di valutazione più comunemente riconosciute dalla dottrina e dalla pratica professionale a livello domestico e internazionale;

(iii) delle condizioni del mercato mobiliare domestico ed internazionale e dei corsi di borsa del titolo della Società, con possibilità dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili;

(iv) della qualità e quantità delle adesioni all'offerta pervenute nell'ambito del collocamento;

(v) della possibilità di emettere le nuove azioni anche al di sotto del valore nominale inespresso preesistente, fermi restando il limite costituito dal valore minimo del patrimonio netto per azione calcolato sulla base dell'ultimo bilancio approvato e le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 6 del Codice Civile, ove applicabili;

- è facoltà del Consiglio di Amministrazione di procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri;

b) di cui all'art. 2420-ter codice civile, e cioè la facoltà di emettere, in una o più tranches, obbligazioni convertibili, eventualmente anche cum warrant e/o bonus share, in Euro e/o in valuta estera, ove consentito, di volta in volta nei limiti di legge, da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in

tutto o in parte, in opzione agli aventi diritto o con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, e quindi eventualmente da riservare in sottoscrizione a partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio lungo periodo (anche persone fisiche) e investitori istituzionali di volta in volta individuati, inclusa la facoltà di decidere se procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione in mercati italiani o esteri anche non regolamentati e ogni altra decisione connessa alle obbligazioni ed ai warrant, compresa la facoltà di sfruttare per la ricerca di nuovi investitori anche la raccolta di capitale di rischio e/o di debito tramite portali on-line (c.d. "equity-debt crowdfunding"), deliberando i corrispondenti aumenti di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione; con l'avvertenza che:

- viene attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà di stabilire nell'esercizio della predetta delega, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, il prezzo di emissione, il rapporto di cambio (anche con uno sconto rispetto al prezzo di mercato) ed i termini e le modalità di conversione delle obbligazioni; il tasso di interesse, l'eventuale grado di subordinazione, la scadenza e le modalità di rimborso, anche anticipato, delle obbligazioni, al valore nominale in denaro o in controvalore di mercato delle azioni di compendio e ogni altra clausola e termine del prestito, nonché di redigere il regolamento del prestito obbligazionario convertibile;

3)

che i criteri cui gli amministratori dovranno attenersi nell'esercizio della delega per gli aumenti del capitale, in caso di esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione, sono determinati nel modo seguente:

a) con riguardo alla tipologia di beni da apportare, a beni, mobili o immobili, crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, ad aziende o divisioni aziendali conferenti con l'oggetto sociale della Società e delle società da questa partecipate nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale e,

b) con riferimento ai criteri per l'individuazione dei soggetti cui riservare l'offerta delle azioni, a fornitori, consulenti, ivi compresi dipendenti e collaboratori nonché amministratori della società e del Gruppo beneficiari di piani di incentivazione e remunerazione, eventuali partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio-lungo periodo (anche persone fisiche) ed investitori istituzionali, sia "investitori qualificati" italiani o esteri, sia altre categorie di investitori, nel rispetto ove necessario di tutte le disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili anche all'estero, in tema di eventuale pubblicazione di un prospetto informativo o di autorizzazione di auto-

rità competenti;

c) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del Codice Civile potrà avere luogo nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale;

4)

di attribuire al Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio della predetta delega, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, la facoltà di redigere il regolamento dei warrant, ove si potrà prevedere che i warrant potranno essere abbinati alle azioni, gratuitamente o meno, potranno essere anche di tipologie diverse e daranno diritto a sottoscrivere azioni della Società anche a prezzi di esercizio diversi per differenti scadenze - comunque entro la scadenza del quinto anno successivo alla presente delibera - e/o con sconto rispetto al prezzo di mercato; quindi determinare sia il rapporto di assegnazione dei warrant che quello di loro conversione, in coerenza con l'aumento di capitale deliberato a servizio;

5)

di modificare l'articolo 6.7 dello statuto sociale, con decorrenza dall'iscrizione della medesima delibera nel Registro delle Imprese, sostituendo la precedente inerente clausola transitoria con una nuova del seguente tenore:

"L'assemblea straordinaria in data 31 luglio 2024 ha deliberato di conferire delega al Consiglio di Amministrazione delle seguenti facoltà, da esercitarsi entro il termine di 5 anni e quindi sino al 31 luglio 2029 e fino a un importo massimo di Euro 30.000.000 (trentamiloni) comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo:

a) di cui all'art. 2443 codice civile, e cioè la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale gratuitamente o a pagamento, in via scindibile, da eseguire anche in più tranches, sfruttando per la ricerca di nuovi investitori anche la raccolta di capitale di rischio tramite portali on-line (c.d. "equity crowdfunding"), mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, con le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, eventualmente abbinando, gratuitamente o meno, alle azioni emesse, warrant e/o bonus share che diano il diritto di ricevere azioni ordinarie della Società, da offrire a scelta del Consiglio di Amministrazione: (i) in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, a pagamento, o (ii) in tutto o in parte, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo e secondo periodo, e comma 5, del Codice Civile, a terzi; ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (i) stabilire il prezzo di emissione delle azioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, o i criteri per determinarlo nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile; (ii) procedere alla richiesta di ammissione

alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri; (iii) dare esecuzione alle deleghe ed ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie; dato atto che l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del Codice Civile potrà avere luogo nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale;

b) di cui all'art. 2420-ter codice civile, e cioè la facoltà di emettere, in una o più tranches, obbligazioni convertibili, eventualmente anche cum warrant e/o bonus share, in Euro e/o in valuta estera, ove consentito, di volta in volta nei limiti di legge, da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in tutto o in parte, in opzione agli aventi diritto o con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, e quindi eventualmente da riservare in sottoscrizione a partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio lungo periodo (anche persone fisiche) e investitori istituzionali di volta in volta individuati, inclusa la facoltà di decidere se procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione in mercati regolamentati italiani o esteri e ogni altra decisione connessa alle obbligazioni e ai warrant, compresa l'approvazione dei relativi regolamenti e la facoltà di sfruttare per la ricerca di nuovi investitori anche la raccolta di capitale di rischio e/o di debito tramite portali on-line (c.d. "equity-debt crowdfunding");

l'assemblea medesima ha altresì determinato i seguenti criteri cui gli amministratori dovranno attenersi nell'esercizio della delega per gli aumenti del capitale, in caso di esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione:

a) con riguardo alla tipologia di beni da apportare, a beni, mobili o immobili, crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, ad aziende o divisioni aziendali conferenti con l'oggetto sociale della Società e delle società da questa partecipate nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale e,

b) con riferimento ai criteri per l'individuazione dei soggetti cui riservare l'offerta delle azioni, a fornitori, consulenti, ivi compresi dipendenti e collaboratori nonché amministratori della società e del Gruppo beneficiari di piani di incentivazione e remunerazione, eventuali partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio-lungo periodo (anche persone fisiche) ed investitori istituzionali, sia "investitori qualificati" italiani o esteri, sia altre categorie di investitori, nel rispetto ove necessario di tutte le disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili anche all'estero, in tema di eventuale pubblicazione di un prospetto informativo o di autorizzazione di auto-

rità competenti

c) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del Codice Civile potrà avere luogo nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale."

Fermo ed invariato il resto dell'articolo;

6)

di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega ai singoli amministratori nei limiti di legge - fermo il carattere collegiale dell'esercizio della delega ai sensi dell'art. 2443 del codice civile - ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione e l'esecuzione delle deliberazioni assunte, nonché per adempiere alle formalità necessarie, compresa la facoltà di adeguare l'articolo dello statuto sociale della Società relativo al capitale in conseguenza delle sottoscrizioni raccolte in dipendenza degli aumenti di capitale, al fine di tener conto dell'ammontare del capitale sociale e del numero di azioni sottoscritte, nonché in conseguenza dell'emissione di prestiti obbligazionari convertibili, e di procedere al deposito presso il Registro delle Imprese del nuovo testo di statuto aggiornato con il relativo importo del capitale sociale risultante dalle sottoscrizioni di volta in volta intervenute, nonché l'eliminazione della clausola transitoria, come sopra inserita allo scadere della delega o al suo esaurimento, ed alle pubblicazioni di legge.;

7)

di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente, ogni più ampio potere per provvedere alle pubblicazioni richieste ai sensi di legge e per introdurre nella delibera come sopra assunta, al testo del presente verbale e suoi allegati, le eventuali modifiche, soppressioni od integrazioni, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie ai fini dell'iscrizione delle presenti delibere nel Registro delle Imprese o comunque richieste."

Il Presidente ringrazia.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione.

Il Presidente nessuno chiedendo la parola:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza, invitando a far constare l'eventuale mancanza di legittimazione al voto in base alla normativa vigente;
- invita l'assemblea, per il tramite del Rappresentante Designato, a votare a voce la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta.

Il Presidente apre quindi la votazione (ore 11,40 undici e quaranta minuti) e chiede al Rappresentante Designato di esprimere a voce chi è favorevole, chi è contrario e chi si astiene, con indicazione dei votanti, secondo le istruzioni di voto ricevute.

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente da atto del seguente risultato:

favorevoli: n. 15.132.545 (quindicimilionicentotrentaduemilacinquecentoquarantacinque) rappresentanti il 99,92% (novantanove virgola novantadue per cento) circa delle azioni presenti su cui si computa il *quorum* deliberativo (cioè al netto delle azioni proprie) e quindi la maggioranza di due terzi richiesta per le delibere di assemblea straordinaria in prima convocazione dall'art. 2368 codice civile non derogato dallo statuto sociale,

contrari: n. 12.000 (dodicimila) azioni ordinarie riconducibili all'azionista BNPP Luxembourg (agente per Azionario Multi Asset World Trading Avenue Monterey),

astenuti: nessuno,

non votanti: nessuno.

Il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, è approvata alle ore 11,42 undici e quarantadue minuti con manifestazione del voto palese espresso verbalmente.

Il Presidente ringrazia e prosegue.

Il Presidente dà atto ai fini degli adempimenti di cui all'art. 2436 codice civile che lo statuto sociale, in seguito alle delibere sopra assunte, risulta nella sua redazione aggiornata dal testo integrale che verrà allegato al presente verbale e ricorda che tutte le modifiche statutarie di cui alle deliberazioni sopra assunte sono subordinate alla relativa iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2436 codice civile e pertanto produrranno i loro effetti propri dopo l'iscrizione medesima.

Esauriti così gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea e ringrazia gli intervenuti tutti alle ore 11,45 undici e quarantacinque minuti.

Il Presidente consegna a me Notaio perchè venga allegato al presente verbale:

- l'elenco analitico dei partecipanti per delega all'assemblea con il prospetto delle votazioni che al presente verbale allego come parte integrante, in un unico fascicolo, sotto la lettera "A";
- l'offerta della società di revisione per l'incarico di revisione legale dei conti e la relativa proposta motivata del Collegio Sindacale, che al presente verbale allego come parte integrante, in un unico fascicolo, sotto la lettera "B";
- le Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno di parte ordinaria e straordinaria, che al presente verbale allego come parte integrante, in un unico fascicolo, sotto la lettera "C";

- il nuovo statuto sociale aggiornato, destinato ad avere efficacia, tenuto conto di quanto deliberato dall'assemblea straordinaria di cui al presente verbale, dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese, che al presente verbale allego come parte integrante sotto la lettera "D".

Di quest'atto io Notaio ho dato lettura alla parte che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore 12.37 dodici e trentasette, omessa la lettura di quanto allegato per volontà della parte stessa.

Consta il presente atto di dieci fogli scritti sopra trentotto pagine intere e fin qui della pagina trentanove in parte a macchina da persona di mia fiducia e in parte da me notaio.

F.to Paolo Pescetto



Amedeo Venditti Notaio (l. s.)

REDFISH LONGTERM CAPITAL S.p.A.
Sede in Milano, via del Carmine n. 11

Deleghe ricevute dal Rappresentante Designato per Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 31 luglio 2024 (prima convocazione)

N.	Socio delegante	Numero di Azioni	Intermediario	Modello delega utilizzato
1.	Negri Bruno	2.268.816 ordinarie	Intesa SanPaolo	Art. 135-novies
2.	Red - Fish S.r.l.s.	250.000 ordinarie 8.300 categoria X	BNP Paribas BNP Paribas	Art. 135- novies Art. 135- novies
3.	Banca Valabbina Scpa	1.739.130 ordinarie	Banca Valsabbina Scpa	Art. 135- novies
4.	Mafor S.r.l.	4.935.483 ordinarie	BNP Paribas	Art. 135- novies
5.	Punzo Massimiliano	932.000 ordinarie	Banca Patrimoni Selha Spa	Art. 135- novies
6.	Red-Fish Kapital S.p.A.	1.935.483 ordinarie 790.000 ordinarie	BNP Paribas BNP Paribas	Art. 135- novies Art. 135- novies
7.	OMR Holding S.p.a.	1.900.000 ordinarie	Cassa Centrale Banca CCI Spa	Art. 135- novies
8.	BNNP Luxembourg (agente per Azionario Multi Asset World Trading Avenue Monterey)	12.000 ordinarie	BNP Paribas	Art. 135- novies (sub-delega da Studio Legale Trevisan)
9.	Pinzanti Francesco	373.333 ordinarie	Intesa SanPaolo	Art. 135-novies

Totale azioni presenti in delega al rappresentante designato n. 15.144.545 di cui n. 15.136.245 Azioni Ordinarie e n. 8.300 Azioni di categoria X, pari al 58,65% circa del capitale sociale; dato atto che n. 212.000 azioni sono di proprietà della società e quindi con diritto di voto sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter secondo comma codice Civile. Ai sensi dell'art. 2368, terzo comma, Codice Civile, richiamato dall'art. 2357-ter Codice Civile, le azioni proprie suddette sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea e non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Allegato A del n. 20716/8057 di rep.

REDFISH LONGTERM CAPITAL S.p.A.
Sede in Milano, via dei Carnine n. 11
Prospetto Voti dei soci Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 31 luglio 2024 (prima convocazione)

Parte Ordinaria

1 Esame della proposta motivata del Collegio Sindacale sulla nomina del Revisore legale dei conti:

1.1 Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti:

1.2 Determinazione del compenso del soggetto incaricato della revisione dei conti.

2 Conferma della nomina del dott. Massimo Lapucci nominato per cooptazione ai sensi dell'art. 2386, comma primo del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica dell'articolo 6 (Capitale Sociale) dello Statuto della Società al fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione per massimi cinque anni dalla data della deliberazione e per l'importo massimo di euro 30 milioni (comprensivo di eventuale sovrapprezzo), (a) la delega, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare, gratuitamente o a pagamento in una o più volte ed anche in via scindibile, il capitale sociale anche con esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile con o senza warrant o bonus shares, e (b) la delega, ai sensi dell'articolo 2420-ter del Codice Civile, di emettere obbligazioni convertibili con o senza warrant o bonus shares, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile, previa revoca delle precedenti deleghe per quanto non esercitate; deliberare inerenti e conseguenti..


Legenda:

F: Favorevole

A: Astenuto

C: Contrario

NV: Non Volante (i.e. mancano istruzioni al rappresentante designato)



N.	Socio delegante	Numero di Azioni	Punto all'ODG PARTE		
			ORDINARIA 1-1.1-1.2	ORDINARIA 2	STRAORDINARIA 1
1.	Negri Bruno	2.268.816	1.1 F 1.2 F	2.F	1.F
2.	Red - Fish S.r.l.s.	8.300 250.000	1.1 F 1.2 F	2.F	1.F
3.	Banca Valabona Sopa	1.739.130	1.1 F 1.2 F	2.F	1.F
4.	Major S.r.l.	4.935.483	1.1 F 1.2 F	2.F	1.F
5.	Punzo Massimiliano	932.000	1.1 F 1.2 F	2.F	1.F
6.	Redfish Kapital S.p.A.	1.935.483 790.000	1.1 F 1.2 F	2.F	1.F
7.	OMR Holding S.p.a.	1.900.000	1.1 F 1.2 F	2.F	1.F
8.	BNVP Luxembourg (agente per Azionario Multi Asset World Trading Avenue Monterey)	12.000	1.1 C 1.2 C	2.F	1.C
9.	Pinzani Francesco	373.333	1.1 F 1.2 F	2.F	1.F
10.	REDISH LONGTERM CAPITAL S.p.A.	212.000	voio sospeso per legge	voio sospeso per legge	voio sospeso per legge

<p>Favorevoli: 15.132.545 azioni rappresentanti il 99,92% delle azioni su cui si computa il quorum deliberativo (cioè al netto delle azioni proprie)</p>	<p>Favorevoli: 15.144.545 Azioni, pari al 100% delle azioni su cui si computa il quorum deliberativo (cioè al netto delle azioni proprie)</p>	<p>Favorevoli: 15.132.545 azioni rappresentanti il 99,92% delle azioni su cui si computa il quorum deliberativo (cioè al netto delle azioni proprie)</p>
<p>Contrari: 12.000 Astenti: 0 Non votanti: 0</p>	<p>Contrari: 0 Astenti: 0 Non votanti: 0</p>	<p>Contrari: 12.000 Astenti: 0 Non votanti: 0</p>



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Allegato B del n. 20716/8057 di rep.

REDFISH LONGTERM CAPITAL S.p.A.

Proposta di revisione legale ex art. 13 D.Lgs n.39/2010 per il triennio
31 dicembre 2024 - 31 dicembre 2026.

Two handwritten signatures are present on the right side of the page. The top signature is written vertically and appears to be 'Pierluigi...'. The bottom signature is also written vertically and appears to be 'Pierluigi...'. Both signatures are in black ink.

Spettabile
REDFISH LONGTERM CAPITAL S.p.A.
Via Francesco Sforza, 14
20122 Milano

Alla cortese attenzione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

MCP/VCH/fbs - PC125402024BD1523
AUDIT_BDO_67895

Milano, 12 luglio 2024

Oggetto: Proposta di revisione legale ex art. 13 D.Lgs n.39/2010 per il triennio 31 dicembre 2024 - 31 dicembre 2026.

Egregi Signori,

facendo seguito alla Vostra gradita richiesta, siamo lieti di sottoporVi la nostra proposta per i servizi di revisione legale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010 e dell'art. 2409 bis del Codice Civile, secondo le caratteristiche e le condizioni di seguito esposte.

La presente proposta è stata predisposta in base alla normativa e regolamentazione attualmente in vigore.

1. Oggetto dell'incarico

Oggetto della proposta, formulata in ottemperanza alle disposizioni di cui all' art. 14, comma 1-2 del D.Lgs. n. 39/2010, è il seguente:

- la revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato per ciascuno dei tre esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2026, della REDFISH LONGTERM CAPITAL S.p.A. (di seguito anche "Società") ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n.39/2010;
- la revisione volontaria delle situazioni intermedie consolidate al 30 giugno 2024, al 30 giugno 2025 e 30 giugno 2026;
- la verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n.39/2010;
- la verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio e della sua conformità alle norme di legge, come previsto dall'art.14 comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 39/2010;

La durata dell'incarico è di tre esercizi 2024-2026 ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010,

Formano, inoltre, oggetto della proposta:

- le attività volte alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali in base all'art. 1, comma 5, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 come modificato dall'art.1, comma 94, L. n. 244/2007.

2. Natura dell'incarico

L'incarico oggetto di questa proposta comporterà l'espletamento delle funzioni e delle attività di revisione legale previste dall'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2010. In particolare, verificheremo:

- nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- che il bilancio d'esercizio sia conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio della società.

La revisione del bilancio d'esercizio farà riferimento allo stato patrimoniale, al conto economico, al rendiconto finanziario ed alla relativa nota integrativa, che costituiscono il bilancio d'esercizio, redatti secondo le leggi che lo disciplinano interpretate ed integrate dai principi contabili predisposti dall'Organismo Italiano di Contabilità.

2.1 Revisione del bilancio di esercizio e consolidato

La revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato sarà svolta in conformità all'art. 11 del D.Lgs. n. 39/2010 e verrà da noi effettuata secondo le norme tecnico-deontologiche della revisione contabile generalmente osservate e comporterà i sondaggi delle procedure e delle registrazioni contabili e le altre procedure di verifica necessari nella fattispecie per consentirci di esprimere un giudizio professionale sul bilancio d'esercizio e consolidato di REDFISH LONGTERM CAPITAL S.p.A. ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010.

I principi di revisione cui faremo riferimento nello svolgimento dell'incarico sono i principi di revisione internazionali ISA Italia ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs n. 39/2010.

La pianificazione e l'effettuazione della revisione è finalizzata ad ottenere una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato non siano viziati da errori significativi, tali da alterare la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della Società. La revisione contabile, al fine della valutazione complessiva dell'attendibilità del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, comporterà, tra l'altro, l'esame a campione della documentazione giustificativa dei dati e dell'informativa di bilancio, nonché la valutazione sull'adeguatezza e correttezza dei principi contabili applicati e sulla congruità delle stime effettuate dagli Amministratori nonché la valutazione della presentazione del bilancio d'esercizio nel loro complesso.

L'analisi del sistema di controllo interno, come previsto dai principi di revisione di riferimento, è effettuata al solo scopo di valutare i rischi di controllo, di determinare la natura, l'estensione e la periodicità delle verifiche campionarie ai fini della revisione contabile del bilancio. Le nostre conclusioni, quindi, non potranno rappresentare una valutazione del sistema di controllo interno della Società nella sua globalità.

A causa della natura selettiva e degli altri limiti insiti sia nelle procedure di revisione sia in ogni sistema di controllo interno, rimane un inevitabile rischio che eventuali frodi, errori ed irregolarità, anche significative, possano non essere individuate.

Peraltro, qualora tali frodi, errori, ed irregolarità venissero rilevate, esse saranno immediatamente comunicate all'organo di controllo se esistente (Collegio Sindacale, Consiglio di Sorveglianza, Comitato per il controllo di gestione) e trattate in conformità ai principi di revisione di riferimento.

L'espletamento dell'incarico presuppone che il revisore legale, ai sensi dell'art.14, comma 6 del D.Lgs.n.39/2010 abbia la disponibilità di documenti e notizie utili all'attività di revisione legale, e di poter procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione.

Nel corso del nostro lavoro di revisione, in base alla complessità o atipicità dei problemi riscontrati, potrà rendersi necessario impiegare consulenti esterni in materie specialistiche quali, ad esempio, quelle informatiche, legali o tributarie, naturalmente con impegno di riservatezza da parte loro.





2.2 Verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili

In conformità a quanto previsto dall'art. 14, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 39/2010 effettueremo nel corso degli esercizi di riferimento della presente proposta la verifica periodica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

Tali verifiche periodiche saranno effettuate facendo riferimento al principio di revisione SA (Italia) 250 B.

Va ricordato che alle verifiche periodiche in questione si applicano gli stessi limiti insiti in ogni procedimento revisionale tra cui, si ricordano, i limiti insiti nell'applicazione del metodo del campione e quelli connessi a qualsiasi sistema contabile - amministrativo ed al relativo sistema dei controlli interni. Pertanto, errori ed irregolarità, anche di entità significativa, potranno non essere rilevati.

2.3 Sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali

La Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008) ha modificato l'art. 1, comma 5, del D.P.R. 322 del 22 luglio 1998 stabilendo che le dichiarazioni relative alle imposte sul reddito o come sostituti di imposta delle società soggette a revisione contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali siano sottoscritte, oltre che dal dichiarante, anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione, e non più, come precedentemente previsto, dal soggetto incaricato del controllo contabile, al momento dell'invio delle dichiarazioni.

Successivamente l'art. 15, comma 1, lett. i), n. 4) del D.Lgs.n. 158/2015 (c.d. "Riforma dei reati tributari") recante la revisione del sistema sanzionatorio tributario (penale e amministrativo) in materia di imposte dirette, di imposte indirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi - ha sostituito l'art. 9, comma 5 del D.Lgs. n.471/1997, così modificando il regime di punibilità per la mancata sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali.

Alla luce delle attuali disposizioni normative, rimane immutato lo scopo esclusivo della sottoscrizione delle dichiarazioni dei redditi, ovvero quello di identificare il soggetto che ha svolto la revisione contabile e che ha espresso un giudizio sul bilancio. Nel prosieguo della presente proposta sono dettagliate le procedure di verifica che comunque verranno svolte ai fini della sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali relative agli esercizi dal 2024 al 2026.

Precisiamo, tuttavia, che la sottoscrizione non rappresenta l'espressione di un giudizio di merito circa la correttezza e completezza della dichiarazione dei redditi il rispetto della vigente normativa tributaria né un'attestazione che non ricorra la mancanza delle scritture contabili.

In particolare, ferma restando la nostra responsabilità nei confronti dell'autorità fiscale derivante dall'art. 9, comma 5 del D.Lgs. n. 471/1997, in caso di accertamenti non assumiamo, in nessun caso, alcuna responsabilità nei confronti della società, dei soci e degli Amministratori.

3. Modalità di svolgimento dell'incarico

3.1 Metodologia della revisione legale

Gli aspetti peculiari del procedimento di revisione legale, conformemente a quanto previsto dai principi di revisione, sono la conoscenza dell'attività dell'impresa, il concetto di significatività nella revisione, la valutazione dei rischi e del sistema di controllo interno e l'acquisizione degli elementi probativi dell'attività di revisione.

L'approccio che verrà applicato nell'espletamento di questo incarico prevede l'utilizzo di una metodologia sviluppata a livello internazionale da BDO ed allineata ai principi di revisione di riferimento.



3.2 Procedure di revisione del bilancio

Il nostro lavoro sarà articolato in due fasi, *preliminare* e *finale*, rispettivamente prima e dopo la chiusura dell'esercizio.

L'intervento preliminare ha lo scopo di conoscere la Società con riferimento al grado di organizzazione, alle procedure, al sistema di controllo interno in essere ed ai principi contabili adottati nella redazione del bilancio, al fine di procedere ad un'adeguata pianificazione della revisione contabile successiva.

Gli interventi svolti nel corso dell'esercizio in esame saranno pianificati in modo coordinato con quelli previsti per la verifica della regolare tenuta della contabilità, descritti di seguito.

La fase preliminare prevede le seguenti attività:

- raccolta di tutte le informazioni inerenti la conoscenza dell'attività aziendale con particolare riguardo al settore di attività, all'andamento finanziario ed ai risultati economici conseguiti e previsti;
- esame del grado di affidabilità del controllo interno relativo al sistema contabile-amministrativo della Società e determinazione delle loro implicazioni sull'attendibilità dei dati e delle scritture contabili;
- la valutazione del rischio intrinseco e del rischio di controllo;
- la definizione, in via preliminare, del livello di significatività ai fini della revisione legale;
- lo sviluppo del piano di revisione sulla base delle considerazioni riguardanti la specifica valutazione del rischio intrinseco, del rischio di controllo e dei risultati attesi dalla esecuzione di procedure di conformità e di validità (attività di pianificazione);
- controlli procedurali a sondaggio volti alla verifica del corretto svolgimento delle operazioni aziendali;
- determinazione, sulla base delle conoscenze acquisite circa il sistema di controllo interno e dei risultati degli accertamenti eseguiti, dell'ampiezza e natura delle verifiche da effettuarsi sui saldi di bilancio di fine esercizio;
- definizione di appropriati metodi di selezione;
- predisposizione ed invio delle lettere di richiesta di informazioni e conferme saldo a terzi;

La fase finale prevede il nostro intervento successivamente alla chiusura dell'esercizio e, comunque, alle date e per i periodi di lavoro da concordare con la Società al fine di rispettare i termini previsti dalla normativa applicabile. Le attività svolte in questa fase riguardano, in valutazione ed eventuale adattamento, sulla base del lavoro svolto nella fase preliminare, del programma di revisione con particolare attenzione alla metodologia, all'ampiezza ed alla natura delle procedure di conformità e validità;

- valutazione dei risultati del campionamento ed eventuale estensione delle verifiche nel caso di percentuali di eccezioni superiori alle attese;
- se applicabile verifica della correttezza delle valutazioni e dell'informativa sugli investimenti in immobilizzazioni finanziarie, anche attraverso l'esame delle risultanze dei lavori di revisione svolti sui bilanci delle relative società;
- acquisizione di sufficienti ed appropriati elementi probativi a supporto della ragionevolezza delle stime contabili presenti in bilancio;
- esame di eventuali operazioni con "parti correlate", mediante analisi critica delle informazioni fornite dalla Direzione e di altra documentazione a supporto della esistenza, valutazione, corretta contabilizzazione ed esposizione in bilancio di dette operazioni;
- esame degli eventi successivi.



3.3 Verifica della coerenza delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione con il bilancio e della sua conformità alle norme di legge

In conformità alle previsioni contenute nel secondo comma, lettera e) dell'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010, effettueremo le procedure indicate nel principio di revisione SA (Italia) n.720 B. al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio e a rilasciare la dichiarazione circa l'eventuale identificazione di errori significativi nelle stesse.

È necessario sottolineare, anche ai fini di una corretta comprensione della portata dell'attività di revisione legale, che la relazione degli Amministratori sulla gestione correda il bilancio ma non è parte integrante dello stesso; pertanto, la responsabilità sul contenuto della relazione sulla gestione nonché sulla conformità della stessa al dettato normativo, rimane in capo agli Amministratori.

Con riguardo alle verifiche svolte dalla Società di revisione al fine del rilascio del giudizio in oggetto, ed al fine del rilascio della dichiarazione sugli eventuali errori significativi nelle informazioni richieste dalle norme di legge contenute nella relazione sulla gestione esse comporteranno:

- con riferimento alle informazioni finanziarie richieste da norme di legge contenute nella relazione sulla gestione, la lettura della relazione della gestione e il riscontro delle stesse con il bilancio d'esercizio;
- con riferimento alle altre informazioni contenute nella relazione sulla gestione, la lettura d'insieme delle stesse sulla base delle informazioni acquisite nel corso del lavoro di revisione, svolto secondo i principi di revisione soprarichiamati;
- con riferimento al rilascio della dichiarazione sugli eventuali errori, si terrà conto delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso della revisione.

Il nostro giudizio e la dichiarazione di cui all'art.14, comma 2 lettera e) del D.Lgs. 39/2010 saranno riportati in una sezione separata delle relazioni di revisione sul bilancio d'esercizio e consolidato.

3.4 Verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili

In conformità a quanto previsto dall'art. 14, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 39/2010 effettueremo nel corso degli esercizi di riferimento della presente proposta le verifiche periodiche della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, che saranno pianificate, in funzione della dimensione e della complessità della Vostra società.

Tale verifica verrà svolta nel corso dell'esercizio, secondo un calendario da concordare e comprenderà lo svolgimento delle procedure di revisione previste dal principio di revisione SA (Italia) n.250 B.

In particolare, durante ogni verifica periodica, effettueremo i seguenti accertamenti:

- acquisizione di informazioni sulle procedure in essere presso la Società per la tenuta dei libri obbligatori, richiesti dalla normativa civilistica, fiscale, previdenziale ed eventuali altre leggi, rilevanti ai fini della regolare tenuta della contabilità, volte ad assicurare la tempestiva e regolare vidimazione e bollatura dei libri obbligatori, e ad assicurare l'osservanza degli adempimenti fiscali e previdenziali;
- verifica su base campionaria della regolare tenuta e del tempestivo aggiornamento dei libri obbligatori;
- verifica su base campionaria dell'esistenza dei suddetti libri obbligatori;
- verifica su base campionaria dell'esecuzione degli adempimenti fiscali e previdenziali, attraverso l'esame della documentazione pertinente e delle relative registrazioni;
- verifica della sistemazione da parte della direzione delle carenze nelle procedure adottate per la regolare tenuta della contabilità e delle non conformità nell'esecuzione

degli adempimenti richiesti dalla normativa di riferimento, eventualmente riscontrate in occasione delle precedenti verifiche;

- verifica della sistemazione da parte della direzione di errori nelle scritture contabili laddove riscontrati in esito allo svolgimento delle verifiche precedenti;
- svolgimento di analisi comparativa sulle situazioni contabili periodiche predisposte dalla società;
- esame di registrazioni o documenti, sia interni che esterni, in formato cartaceo, elettronico o in altro formato;

Saranno inoltre possibili indagini presso la direzione o altro personale della società.

I tempi di svolgimento di alcune verifiche periodiche potranno coincidere parzialmente con le fasi del procedimento di revisione legale del bilancio d'esercizio e consolidato. Di conseguenza, alcune informazioni e alcuni dati potranno avere comune utilità per le finalità sia delle verifiche periodiche che del procedimento revisionale dei menzionati bilanci.

3.5 Sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali

La responsabilità della redazione delle dichiarazioni fiscali e del modello 770 compete agli Amministratori della Società. Si precisa che nella presente proposta non sono incluse altre eventuali attività di sottoscrizione o attestazione richieste ai fini fiscali.

Il nostro intervento comporterà lo svolgimento delle procedure di verifica di seguito indicate:

Dichiarazione dei redditi (unico, IRAP, consolidato nazionale e mondiale):

- riscontro con le scritture contabili dei dati esposti nella dichiarazione;
- analisi del prospetto di raccordo tra valori civilistici e fiscali unicamente sotto il profilo della continuità dei valori con i corrispondenti valori dell'esercizio precedente.

Modello 770 :

- riscontro con le scritture contabili dei dati esposti nel modello 770.
- Riscontro, per alcuni soggetti scelti con il metodo del campione, per i quali sono state applicate le ritenute, dei dati risultanti dal modello 770 con quanto risulta in contabilità.

In relazione alla natura dell'incarico non verrà da noi emessa alcuna relazione e l'incarico sarà concluso con la sottoscrizione delle suddette dichiarazioni fiscali.

3.6 Procedure di revisione bilancio consolidato

Con riguardo alla revisione del bilancio consolidato il nostro intervento comporterà le seguenti attività, così come indicate dal principio di revisione summenzionato:

- Verifica dell'area di consolidamento e del processo di consolidamento utilizzati, incluse le istruzioni impartite alle componenti da parte del gruppo;
- Identificazione delle componenti significative e di quelle non significative;
- Pianificazione delle attività di revisione svolte dai nostri uffici corrispondenti all'estero e da altri revisori;
- Verifica della correttezza e della completezza delle scritture di consolidamento e del sottostante processo di consolidamento;
- Verifica della corretta applicazione dei principi di consolidamento;
- Valutazione delle comunicazioni dei revisori delle componenti e della sufficienza e appropriatezza degli elementi probativi ricevuti;





- Esame delle informazioni ricevute dall'altro/altri revisore/i in merito agli eventi successivi avvenuti tra la data della relazione di revisione sul bilancio della componente e la data di emissione della relazione sul bilancio del gruppo;
- Verifica della corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria complessiva del Gruppo e della adeguatezza dell'informativa di bilancio.

4. Responsabilità e attestazioni degli Amministratori, del collegio sindacale e della società di revisione

La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, della relazione sulla gestione, della correttezza delle informazioni in essi contenute e della conformità delle stesse alle norme di legge, nonché della regolare tenuta delle scritture contabili, dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e dell'integrità del patrimonio sociale compete agli Amministratori.

È altresì responsabilità degli Amministratori l'implementazione ed il funzionamento di un adeguato sistema di controllo interno finalizzato, tra l'altro, a prevenire ed individuare frodi ed errori, e la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, e per quanto specificatamente relativo alla redazione del bilancio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale e della adeguatezza della relativa informativa.

La responsabilità della vigilanza sull'adeguatezza del processo di predisposizione dell'informativa finanziaria adottato dalla Società, nei termini previsti dalla legge, compete al collegio sindacale.

La responsabilità del revisore è, invece, quella di esprimere un giudizio professionale sui bilanci nel loro complesso sulla base di una revisione contabile condotta in conformità ai principi di revisione di cui ai precedenti paragrafi "Revisione del bilancio d'esercizio", e di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio e della sua conformità alle norme di legge.

Per quanto riguarda le evidenze documentali predisposte da Voi o dai Vostri consulenti a supporto delle relazioni predisposte dagli organi amministrativi delegati è necessario che le stesse, ed i loro aggiornamenti, ci siano rese disponibili in tempo utile per lo svolgimento del nostro lavoro. Resta, inoltre, inteso che non esprimeremo alcun giudizio sulle relazioni predisposte dagli organi amministrativi delegati.

È inoltre responsabilità degli Amministratori informare il revisore circa il verificarsi di eventi che possono influire sul bilancio durante il periodo che intercorre fra la data della relazione di revisione e la data di approvazione del bilancio stesso.

L'espletamento del nostro incarico presuppone la disponibilità della documentazione oggetto sia del nostro esame sia delle verifiche periodiche. In particolare, per consentirci di svolgere le nostre verifiche in tempi utili per l'emissione delle nostre relazioni, Vi impegnate a trasmetterci il progetto del bilancio d'esercizio e la relativa relazione sulla gestione almeno quaranta giorni prima della data fissata per l'approvazione degli stessi da parte dell'Assemblea degli Azionisti (o dell'organo statutariamente designato) nel caso del bilancio d'esercizio, e del consiglio di amministrazione nel caso del bilancio consolidato.

Facciamo presente che la mancata o ritardata consegna della documentazione sopra indicata così come l'indisponibilità delle persone dipendenti e/o collaboratori esterni di riferimento nel periodo successivo alla consegna dei documenti sopra indicati e fino al termine per il deposito e/o la pubblicazione delle nostre relazioni, potranno rappresentare una limitazione allo svolgimento delle procedure di revisione con effetti conseguenti nella formulazione delle relazioni di revisione ovvero sui tempi di emissione delle stesse.

In conformità con quanto previsto dal principio di revisione internazionale ISA (Italia) n. 580 provvederete a fornirci la conferma scritta, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1227 e 2049 del Codice Civile, della completezza, autenticità e attendibilità della documentazione messa a disposizione nel corso del nostro lavoro, nonché della correttezza ed esattezza delle informazioni ivi contenute e di quelle comunicateci verbalmente (di seguito le "Lettere

di Attestazione”).

Il rilascio delle Lettere di Attestazione costituirà presupposto per una corretta possibilità di svolgimento della nostra attività di revisione e per la conseguente emissione delle nostre relazioni.

Le Lettere di Attestazione dovranno essere sottoscritte dai legali rappresentanti della Società (Presidente o Amministratore Delegato, se persona diversa), anche per conto del Consiglio di Amministrazione nonché da coloro che sono responsabili dell'amministrazione e della predisposizione dei bilanci e delle relative relazioni sulla gestione sulla base delle conoscenze più approfondite.

Considerata l'importanza che le informazioni e le attestazioni forniteci dagli Amministratori e dalla Direzione della Società hanno per il corretto svolgimento della revisione legale, resta inteso che la Vostra Società dovrà tenere indenni la nostra società ed il personale che ha partecipato all'incarico da eventuali danni che dovessero subire in conseguenza dei servizi professionali oggetto della presente proposta a seguito di false e/o omesse informazioni e attestazioni da Voi fornite.

Il mancato rilascio da parte Vostra delle lettere di attestazione sopraindicate costituisce una limitazione al procedimento di revisione e sarà trattato in conformità ai principi di revisione di riferimento.

5. Personale impiegato, tempi, corrispettivi e altre spese accessorie della revisione

5.1 Personale impiegato

L'incarico verrà svolto dal personale del nostro ufficio di Milano, coordinato e diretto da un nostro dirigente e sotto la responsabilità del Dott. Manuel Coppola, socio della nostra società.

Nel corso dello svolgimento delle nostre attività di verifica, potremo, qualora ritenuto necessario, avvalerci della collaborazione di professionisti esperti in specifiche discipline che opereranno con obbligo di riservatezza. La scelta degli esperti viene effettuato dalla nostra società in considerazione della competenza tecnica necessaria per l'intervento richiesto e in maniera da garantire l'indipendenza del giudizio dello stesso esperto.

Sarà nostra cura informarvi, tempestivamente, degli obiettivi e delle modalità di svolgimento dell'eventuale attività dell'esperto in maniera da permettere all'esperto l'accesso alle registrazioni e, più in generale, alle informazioni necessarie.

5.2 Tempi e corrispettivi

La determinazione dei tempi e dei corrispettivi relativi all'incarico oggetto della presente proposta è stata effettuata in conformità ai criteri generali fissati in base all'art. 10, comma 10 del D.Lgs. n. 39/2010.

In particolare, per quanto riguarda le risorse professionali e le ore da impiegare nell'incarico abbiamo considerato:

- la dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della Vostra Società;
- la preparazione tecnica e l'esperienza che il lavoro di revisione richiede;
- la necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dagli artt. 10 bis, 10 ter, 10 quater e 10 quinquies del D.Lgs. n. 39/2010.

Ai tempi di lavoro stimati per categoria sono state applicate le rispettive tariffe orarie, che peraltro variano nell'ambito di ogni categoria in rapporto ai livelli di esperienza.

Il riepilogo delle stime dei tempi di lavoro e dei relativi corrispettivi per l'attività di revisione legale del bilancio d'esercizio della Società o, per le verifiche della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili risulta essere il seguente:





	Corrispettivi	
	Ore	(Euro)
Revisione legale del bilancio d'esercizio della REDFISH LONGTERM CAPITAL S.p.A. (*) e verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.	100	9.050
Revisione del bilancio consolidato annuale e desk review delle controllate	90	6.000
Revisione volontaria del bilancio intermedio semestrale consolidato	90	6.000
Totale	280	21.050

(*) include i corrispettivi per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali.

Le ore e i corrispettivi sopra indicati si riferiscono ad ognuno degli esercizi di riferimento della presente proposta.

I tempi di lavoro sono stati stimati presupponendo che potremo contare sulla collaborazione del personale della Società per la messa a disposizione di dati e documenti e delle elaborazioni che si renderanno necessarie per l'effettuazione della revisione dei bilanci e delle verifiche periodiche.

Revisione legale del bilancio d'esercizio della Redfish LTC S.p.A.

Categoria professionale	N°	N° Ore	Mix % ore	Tariffa oraria	Importo
Socio	1	5	5%	200	1.000
Dirigente	1	15	15%	130	1.950
Revisore esperto	1	30	30%	100	3.000
Assistente	2	50	50%	70	3.500
Totale		100	100%		9.450
				Riduzione	400
				Totale	9.050

Revisione del bilancio consolidato annuale e desk review delle controllate

Categoria professionale	N°	N° Ore	Mix % ore	Tariffa oraria	Importo
Socio	1	5	5%	200	900
Dirigente	1	14	15%	130	1.755
Revisore esperto	1	27	30%	100	2.700
Assistente	2	45	50%	70	3.150
Totale		90	100%		8.505
				Riduzione	2.505
				Totale	6.000



Revisione volontaria del bilancio intermedio semestrale consolidato.

Categoria professionale	N°	N° Ore	Mix % ore	Tariffa oraria	Importo
Socio	1	5	5%	200	900
Dirigente	1	14	15%	130	1.755
Revisore esperto	1	27	30%	100	2.700
Assistente	2	45	50%	70	3.150
Totale		90	100%		8.505
				Riduzione	2.505
				Totale	6.000

5.3 Altre spese e modalità di fatturazione

I corrispettivi sopra indicati riguardano esclusivamente le prestazioni professionali per la revisione legale e non comprendono le spese sostenute per lo svolgimento del lavoro, quali, indicativamente, le spese relative a viaggi e pernottamenti, nella stessa misura in cui sono sostenute, le spese accessorie relative alla tecnologia banche dati, software, ecc.) ed ai servizi di segreteria e comunicazione, addebitate nella misura forfettaria del 10% degli onorari, nonché l'IVA.

Secondo la nostra prassi, la fatturazione dei corrispettivi relativi alla revisione legale del bilancio d'esercizio avverranno secondo le seguenti modalità: 40% all'inizio dell'attività di revisione, 55% all'inizio della fase di revisione svolta dopo la chiusura dell'esercizio e 5% a completamento del lavoro.

La fatturazione dei corrispettivi relativi alle verifiche della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili avverrà al completamento di ciascuna verifica.

Il pagamento dovrà essere effettuato a presentazione fattura.

Ad eccezione di situazioni qualificabili quale giusta causa, qualunque contestazione fosse sollevata dalla REDFISH LONGTERM CAPITAL S.p.A. o dovesse comunque sorgere tra le parti, la REDFISH LONGTERM CAPITAL S.p.A. non potrà sospendere o ritardare l'obbligo di pagare nei termini fissati nella presente proposta le somme dovute, né gli altri obblighi assunti con l'accettazione della presente proposta, con espressa rinuncia a sollevare eccezioni di qualsiasi genere.

In caso di ritardato pagamento rispetto ai termini indicati nella presente proposta, BDO Italia S.p.A., senza necessità di intimazione o formale messa in mora da parte di quest'ultima, si riserva la possibilità di addebitare gli interessi sugli importi scaduti calcolati nella misura prevista dal D.Lgs. n. 231/2002 decorrenti dalla data di scadenza del pagamento sino al saldo.

Ogni pagamento previsto nella presente proposta, salvo diverso accordo scritto, dovrà essere adempiuto in favore della BDO Italia S.p.A. presso la sede legale e amministrativa e contabile della stessa, sita in Milano, Viale Abruzzi 94, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente di cui alle coordinate bancarie che saranno indicate di volta in volta in fattura.

5.4 Criteri di adeguamento dei corrispettivi

Il numero di ore e quindi di corrispettivi precedentemente indicati sono riferiti alla situazione attuale e, pertanto, sono suscettibili di eventuali variazioni.

In particolare, se si dovessero presentare circostanze tali da comportare un aggravio dei tempi rispetto a quanto stimato nella presente lettera di incarico quali, a titolo esemplificativo, il cambiamento della struttura e dimensione della Società, modifiche nei presidi istituiti nell'ambito del sistema di controllo interno e/o nel processo di predisposizione dell'informativa finanziaria la mancata o ritardata consegna della documentazione necessaria, l'indisponibilità delle persone dalle quali riterremo necessario acquisire elementi probativi, cambiamenti normativi, di principi contabili e/o di principi di revisione, nuovi orientamenti professionali, l'effettuazione di operazioni complesse o



straordinarie da parte della vostra Società esse saranno discusse con la direzione della Società per formulare un'integrazione scritta alla stessa. Ugualmente, se dovesse essere impiegato minor tempo del previsto, i corrispettivi saranno ridotti proporzionalmente. Sarà Vostra cura trasmettere tale integrazione all'organo di governance competente.

Le sopramenzionate circostanze saranno tempestivamente e vicendevolmente rese note tra le parti al fine di definire la variazione dei corrispettivi.

Resta inteso che eventuali altre attività che fossimo chiamati a svolgere, alla luce delle sopravvenute modifiche del quadro normativo di riferimento e delle regole contabili applicabili, o in relazione ad operazioni straordinarie cui dovesse partecipare la Vostra Società quali ad esempio: aumenti di capitale, fusioni e scissioni, recesso dei soci, distribuzioni di acconti sui dividendi, ecc.) o ad ulteriori adempimenti previsti da normative specifiche, nonché gli ulteriori pareri, relazioni ed attestazioni che potrebbero essere richieste alla nostra società in quanto incaricata della revisione legale, non sono comprese nella presente lettera di incarico e saranno oggetto di volta in volta di proposte autonome ad integrazione del presente incarico.

Inoltre, i corrispettivi precedentemente esposti dovranno essere adeguati per tenere conto delle variazioni delle tariffe nel tempo; l'adeguamento annuale sarà pari alla percentuale di variazione dell'indice ISTAT relativo al costo della vita (base mese di novembre 2023) e decorrerà dalla revisione del bilancio dell'esercizio 2023.

6. Comunicazioni con l'organo di controllo e i responsabili dell'attività di governance

In accordo con i principi di revisione internazionali ISA (Italia) n.260 e 265 e con quanto previsto dall'art.2409 septies del Codice Civile, definiremo un piano di incontri con il Collegio Sindacale (o altro organo di controllo, se nominato) della vostra Società, per un reciproco scambio di informazioni utili per i controlli di rispettiva competenza relativamente ai fatti emersi nello svolgimento dei rispettivi compiti.

Il principio di revisione internazionale ISA (Italia) n.260 "Comunicazione con i responsabili delle attività di governance" stabilisce che il revisore è tenuto a comunicare gli aspetti significativi emersi dalla revisione contabile del bilancio che sono rilevanti per i responsabili delle attività di governance, e che tali comunicazioni avvengano tempestivamente. Sarà nostra cura rispettare i requisiti del principio di revisione citato.

Secondo le indicazioni del principio di revisione internazionale ISA (Italia) n.265, presenteremo, tempestivamente, ma non prima dell'emissione della relazione di revisione sul bilancio, all'eventuale organo di controllo una comunicazione sulle carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria.

Le comunicazioni che effettueremo saranno predisposte nell'esclusivo interesse della Società e per finalità informative interne: non potranno, quindi, essere in nessun caso diffuse o menzionate, anche solo parzialmente, a terzi salvo i casi previsti dalla legge, senza il nostro consenso scritto.

Per mantenere un adeguato livello di comunicazione, è nostro intendimento incontrare periodicamente l'organo di controllo della Società per comunicare gli aspetti rilevanti secondo le indicazioni del principio di revisione internazionale ISA (Italia) n. 260 citato.

Nel corso di tali incontri, acquisiremo informazioni in merito alle figure con cui scambiare le informazioni, la ripartizione delle responsabilità, gli obiettivi e le strategie aziendali che possono causare errori significativi.

7. Documenti Finali

Al termine dello svolgimento della revisione legale emetteremo, per ciascun esercizio, una relazione sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato della Società, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs.n. 39/2010 ed in accordo con i principi di revisione internazionali ISA (Italia) applicabili, contenente altresì il giudizio richiesto dall'art.14, comma 2 lettera e) del



D.Lgs.n. 39/2010.

La versione definitiva ed ufficiale delle nostre relazioni sarà quella firmata in originale e non saremo responsabili per errori od inesattezze esistenti in qualsiasi riproduzione da Voi effettuata.

Le nostre relazioni (e/o le relative traduzioni) non potranno da Voi essere riprodotte od utilizzate disgiuntamente dal bilancio cui si riferiscono.

Con riguardo alla pubblicazione del progetto del bilancio d'esercizio e dei bilanci corredati dalle nostre relazioni di revisione sul proprio sito web sia alle altre modalità di diffusione in formato elettronico, fermo restando quanto sopra indicato, Vi precisiamo che è Vostra responsabilità verificare che tali modalità di diffusione avvengano in modo completo ed accurato e che il nostro incarico non si estende alla verifica delle informazioni finanziarie pubblicate.

8. Indipendenza

Ai fini del rispetto delle prescrizioni dell'art. 10 del D.Lgs. n. 39/2010 in tema di indipendenza, Vi invitiamo a trasmetterci tempestivamente l'elenco dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale (membri effettivi e supplenti) e di coloro che svolgono funzioni di direzione aziendale o tali da consentire l'esercizio di un'influenza diretta sulla preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio della Vostra Società. Vi chiediamo, altresì, di informarci tempestivamente in merito ad ogni variazione che dovesse intervenire in relazione agli organi o alle persone di cui sopra.

Vi invitiamo, inoltre, a trasmetterci tempestivamente l'attuale struttura del Vostro Gruppo, con particolare riguardo alle Società o enti che Vi controllano, alle società che detengono direttamente o indirettamente più del 20% dei diritti di voto nella Vostra Società, delle società che sono con Voi sottoposte a comune controllo, oltre che alle Vostre società controllate, collegate, dirette e indirette. Vi chiediamo altresì di informarci tempestivamente ad ogni variazione che dovesse intervenire in relazione alla struttura del Vostro Gruppo e alle ulteriori informazioni di cui sopra.

Resta convenuto che la Vostra Società si impegna, anche in nome e per conto delle società del vostro gruppo, ad evitare di porre in essere comportamenti non conformi a quanto previsto dalle citate norme, informandoci tempestivamente di ogni circostanza di cui veniste a conoscenza potenzialmente in grado di compromettere la nostra indipendenza. Ovviamente da parte nostra confermiamo l'impegno a monitorare eventuali minacce alla nostra indipendenza che possano sorgere nel corso dell'incarico ed a porre in essere tempestivamente le misure di salvaguardia che si rendessero di volta in volta necessarie in conformità con le disposizioni regolamentari e i principi di revisione applicabili.

Riteniamo pertanto utile fornirVi nell'Allegato 1 i nominativi dei soci di BDO Italia S.p.A., alcuni dei quali sono anche componenti del Consiglio di Amministrazione della nostra società, nonché dei Sindaci.

9. Tutela e Protezione dei dati

Tutte le informazioni ed i dati ottenuti durante lo svolgimento dell'incarico contenuto nel presente contratto (le "informazioni") saranno da noi considerati strettamente riservati e confidenziali, e verranno trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali ed in particolare del Regolamento Europeo No. 679/2016 (General Data Protection Regulation, di seguito Normativa Privacy o "GDPR").

Nell'adempimento del contratto si dà atto che BDO Italia S.p.A. agisce in qualità di titolare del trattamento dei dati personali. A questo proposito si rinvia all'informativa sulla privacy allegata al presente Contratto per una completa informativa.

10. Riservatezza e confidenzialità

Fatta salva la clausola 'Tutela e Protezione dei dati', le Parti si impegnano a mantenere riservate le informazioni confidenziali di cui dovessero venire a conoscenza nell'ambito dell'esecuzione dell'incarico.

In particolare, ognuna delle Parti dovrà mantenere riservate tutte le informazioni che avrà ricevuto dall'altra durante lo svolgimento dell'incarico e non potrà impiegarle per scopi diversi da quelli previsti dall'incarico stesso. A tale riguardo, deve intendersi espressamente vietata alle Parti la messa a disposizione delle informazioni ricevute a soggetti non espressamente a ciò autorizzati.

11. Carte di lavoro

Le carte di lavoro, sia su formato cartaceo che elettronico, da noi preparate ovvero acquisite dalla Società o da terzi, a supporto dell'attività di revisione oggetto del presente incarico, sono di proprietà di BDO Italia S.p.A. e tutte le informazioni in esse contenute saranno da noi considerate strettamente riservate e confidenziali e trattate in conformità a quanto indicato nell'informativa sulla riservatezza dei dati di cui al precedente paragrafo.

Qualsiasi richiesta di consultazione delle nostre carte di lavoro da parte Vostra o di soggetti terzi verrà trattata nei limiti e con le modalità previste dai principi di revisione di riferimento e dalle procedure di Quality & Risk Management del network internazionale BDO.

Al fine di preservare la riservatezza e la confidenzialità delle informazioni contenute nelle nostre carte di lavoro, sarà Vostra cura fare in modo che i locali che saranno assegnati al team di revisione per lo svolgimento delle fasi di lavoro presso la Vostra Società siano dotati di ragionevoli misure di sicurezza.

12. Comunicazioni elettroniche

In considerazione del fatto che durante lo svolgimento dell'incarico oggetto della presente proposta saranno utilizzate comunicazioni elettroniche, si precisa che la trasmissione elettronica di informazioni non garantisce la riservatezza e l'assenza di errori e che tali informazioni possono essere intercettate, modificate, perse, distrutte, tardive o incomplete, o essere in altro modo danneggiate risultando non sicure per la loro utilizzazione.

L'invio da parte nostra in formato elettronico di qualsiasi documento destinato ad avere validità legale potrà avvenire solo a titolo di anticipazione del documento firmato in originale dal socio responsabile dell'incarico, che Vi sarà successivamente trasmesso e che rappresenterà il documento su cui fare affidamento.

13. Accesso alla rete informatica del cliente

Durante lo svolgimento del nostro lavoro si può rendere necessaria la connessione alla rete informatica della vostra Società, al fine di accedere ai sistemi informativi della nostra società di revisione e archiviare elettronicamente le carte di lavoro.

14. Normativa Antiriciclaggio

BDO Italia S.p.A. è destinataria degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. (di seguito "Decreto Antiriciclaggio") in attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

In particolare, fra tali obblighi figurano:

- a) l'identificazione di tutti i Clienti nonché delle persone politicamente esposte (PEP), la

verifica dei dati acquisiti nello svolgimento della propria attività professionale e l'assolvimento degli obblighi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni conformemente a quanto previsto dalla normativa;

- b) l'identificazione e la verifica dell'identità del "titolare effettivo" della prestazione;
- c) la segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria, ai sensi dell'art. 35 del Decreto Antiriciclaggio, delle operazioni sospette;
- d) obbligo di comunicare al MEF le infrazioni di cui agli artt. 49 e 50 del Decreto Antiriciclaggio.

Si evidenzia, con riferimento all'obbligo di cui al punto c) precedente, la cui violazione comporta l'applicazione di sanzioni, che lo stesso dovrà essere assolto, laddove ne ricorrano i presupposti, con la massima tempestività da parte di BDO Italia S.p.A. e che esso è presidiato dal vincolo di riservatezza, anche nei confronti della Vostra Società, con l'unica eccezione delle autorità di vigilanza ed investigative competenti.

Al fine di consentire a BDO Italia S.p.A. di adempiere agli obblighi di adeguata verifica, il Cliente, ai sensi dell'art. 22 del Decreto Antiriciclaggio, deve fornire, per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate. La violazione di tale obbligo espone il Cliente a responsabilità penali.

Dal suo canto, la società di revisione è chiamata ad effettuare, prima del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale le seguenti attività:

- a) acquisizione dei dati identificativi del cliente persona fisica o persona giuridica e verifica dei relativi dati;
- b) verifica dei poteri del firmatario della proposta di servizi professionali, se diverso dal rappresentante legale;

L'acquisizione e contestuale verifica dei predetti dati ed informazioni sono svolte mediante documenti ufficiali consegnati dal Cliente oppure raccolti dalla società di revisione, di cui occorre conservare copia cartacea od elettronica. Può trattarsi, ad esempio, di una visura del Registro delle Imprese, una comunicazione/estratto dal sito istituzionale delle autorità di vigilanza o un atto pubblico, e, per quanto concerne trust o istituti analoghi, dell'atto istitutivo, purché aggiornati, e da cui risultino tutti i dati ed informazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

- c) acquisizione dei dati identificativi del titolare effettivo e verifica dei relativi dati;
- d) determinazione dell'appartenenza del cliente persona fisica o del titolare effettivo alla categoria delle persone politicamente esposte (PEP), così come individuata dall'art. 1 del Decreto Antiriciclaggio.

L'inadempimento degli obblighi di identificazione così come l'inosservanza dell'obbligo di conservazione dei dati e della documentazione acquisita comporta per la società di revisione l'applicazione di sanzioni.

Resta inteso che, in virtù di quanto previsto dalla Delibera Consob n. 20570 del 4 settembre 2018, la società di revisione nel caso in cui non sia in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, non accetterà l'incarico ovvero, se il rapporto contrattuale è in corso di esecuzione, porrà fine al rapporto medesimo, rassegnando le dimissioni, secondo le modalità stabilite dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con il Regolamento adottato in attuazione dell'art. 13, comma 4, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.39, trattandosi di revisione legale .

Vi invitiamo a prendere visione dell'allegata "Scheda di identificazione del cliente" e delle relative istruzioni, necessarie ai fini dell'assolvimento del nostro obbligo di adeguata verifica del Cliente. Tale scheda dovrà esserci restituita da Voi debitamente compilata e firmata; in caso di cliente persona giuridica unitamente alla Scheda di identificazione dovrà essere consegnata altresì una fotocopia dei documenti d'identità dei soggetti identificati e la documentazione necessaria alla verifica dei poteri di rappresentanza in capo agli stessi.

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



15. Normativa in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro

In considerazione del fatto che i servizi professionali di natura intellettuale oggetto dell'incarico di cui alla presente proposta saranno resi prevalentemente presso i Vostri locali, si richiamano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) al fine di invitarVi a fornire, in contestualità all'accettazione della presente proposta e comunque non oltre la data concordata per l'avvio delle attività, tutte le più dettagliate informazioni in merito agli eventuali specifici rischi esistenti negli ambienti di lavoro a cui il nostro personale avrà accesso, nonché a precisare quali siano le misure di prevenzione più appropriate da adottare per escludere tali rischi.

16. Interruzione dell'incarico

Le eventuali dimissioni dall'incarico, la risoluzione consensuale del contratto e la revoca per giusta causa sono disciplinate dalle disposizioni previste dall'art. 13 del D. Lgs. n.39/2010 nonché dal relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, n.261, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 2013. Si rimanda alla determina della Ragioneria Generale dello Stato del 2 aprile 2013, il cui art. 2 stabilisce le modalità ed i termini di comunicazione al MEF da parte della società di revisione e da parte della società sottoposta a revisione.

17. Modello Organizzativo ex D.Lgs.n. 231/2001

La nostra Società ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 completo di Codice Etico, che ne forma parte integrante. È possibile rinvenire la versione aggiornata e attualmente in vigore di entrambi i documenti sul sito internet www.bdo.it nella sezione etica -compliance - trasparenza. L'eventuale attribuzione dell'incarico conferma che avete preso visione ed accettato tali documenti e che non saranno pertanto posti in essere comportamenti in contrasto con i principi in esso indicati.

18. Legislazione applicabile e Foro Competente

La presente Lettera, inclusi i rispettivi diritti e doveri delle parti e tutte le controversie che possono sorgere dalla, o in relazione alla, presente Lettera di Incarico o al suo oggetto, dovranno essere regolate e interpretate ai sensi della legge italiana, senza applicazione delle norme sui conflitti di leggi. Il Foro di Milano avrà esclusiva giurisdizione e competenza su ogni controversia relativa a questa Lettera di Incarico, al suo oggetto o alla sua interpretazione.

19. Eventuali modifiche della proposta

Ogni modifica delle condizioni e dei termini della presente proposta richiede la forma scritta a pena di nullità.

20. Allegati

Gli Allegati formano parte integrante della presente proposta.


* * * * *



Desideriamo esprimere i nostri ringraziamenti per l'opportunità offertaci e ribadire il nostro vivo interesse professionale per l'assegnazione dell'incarico, che svolgeremo con la massima cura.

Vorrete quindi comunicarci per iscritto la Vostra determinazione in ordine al conferimento dell'incarico di revisione, sulla base della deliberazione al riguardo da parte dell'Assemblea degli azionisti della Vostra Società in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010, restituendoci la presente proposta firmata per accettazione.

Con i migliori saluti.

BDO Italia S.p.A.

Manuel Coppola
Socio

Per accettazione

Società cliente

_____ Data: _____

Per accettazione specifica, in quanto ciò possa occorrere, dei paragrafi dal n.8 al n.19 inclusi, per quanto espressamente indicato dagli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Società cliente

_____ Data: _____

Allegati

Allegato 1: Scheda Informativa

Allegato 2: Scheda di identificazione del cliente persona giuridica

Allegato 3: Informativa sulla privacy






Allegato 1

BDO ITALIA SpA - Scheda informativa al 19.09.2023

AZIONISTI	CODICE FISCALE
1. WEHOLDING S.r.l.	12113490960
2. Francesco BALLARIN	BLLFNC78R25L736G
3. Paolo BERETTA	BRTPLA75L28E951X
4. Emmanuele BERSELLI	BRSMNL76P03H501V
5. Stefano BIANCHI	BNCSFN69T23F205C
6. Lelio BIGOGNO	BGGLLE66D15F952D
7. Anna BONGIOVANNI	BNGNMR62S65L219G
8. Carlo BOYANCE'	BYNCRL67P21L781Y
9. Antonio CAMPANARO	CMPNTN63P18F052N
10. Vincenzo CAPACCIO	CPCVCN61R20D799L
11. Gianmarco COLLICO	CLLGMR73P16L219I
12. Carlo CONSONNI	CNSCRL64C21G388N
13. Manuel COPPOLA	CPPMNL70M30F799B
14. Alberto CORRADI	CRRLR77BE19M109B
15. Laura Maria CUNI BERZI	CNBLMR66R61F704A
16. Simone DEL BIANCO	DLBSMN65T14H294L
17. Francesco DEMONTE	DMNFNC59L25A662D
18. Felice DUCA	DCUFLC58L31L049X
19. Alessandro FABIANO	FBHLSN71M24H158T
20. Alessandro GALLO	GLLSN70L30B819D
21. Filippo GENNA	GNNFPP60E07F839E
22. Aaron LEBAN	LBNRMA83M16E125H
23. Vittorio LEONE	LNEVTR62D18F205P
24. Marco LIVIO	LVIMRC61B03A794U
25. Paolo MALOBERTI	MLBPLA69M23D969U
26. Andrea MÈNEGHEL	MNGNDR71M25D869B
27. Andrea MEZZADRA	MZZNDR73A30F205V
28. Luigi RICCETTI	RCCLGU64D06E625G
29. Giovanni ROMANO'	RMNGNN61P051625T
30. Giovanni ROVELLI	RVLGNN68P02D612X
31. Giuseppe SANT'AMBROGIO	SNTGPP73B03B300V
32. Francesca SCELSI	SCLFNC73H63F205O
33. Massimo SICCARDI	SGCMSM79RQ2L781A
34. Claudio TEDOLDI	TDLCDF63B23F205H
35. Marco Giuseppe TROIANI	TRNMCG66P17L781W
36. Edoardo VALLAZZA	VLLDRD68C08B296M
37. Eugenio VICARI	VCRGNE60A26F943Q
38. Rosanna VICARI	VCRRNN61558F771V
39. Paolo ZINNO	ZNNPLA64M18H501W

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	CARICA	CODICE FISCALE
1. Simone DEL BIANCO	Presidente	DLBSMN65T14H294L
2. Eleonora BRIOLINI	Amministratore	BRLLNR71T48G482W
3. Carlo CONSONNI	Amministratore	CNSCRL64C21G388N
4. Rosanna VICARI	Amministratore	VCRRNN61558F771V
COLLEGIO SINDACALE	CARICA	CODICE FISCALE
1. Andrea DE YECCHI	Presidente	DVCNRR64M05F205O
2. Giampaolo DASSI	Effettivo	DSSGPL58H11E617D
3. Paolo NANNINI	Effettivo	NNNPLA65T10F205B
4. Sebastiano DELL'ARTE	Supplente	DLLSST76M05C351J
5. Francesco MARCONI	Supplente	MRCFNC77L29A345M



ALLEGATO 2

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE PERSONA GIURIDICA

Ai sensi degli artt. 17 e 22 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (di seguito, anche, "Decreto Antiriciclaggio") e successive modifiche ed integrazioni.

DATI IDENTIFICATIVI ANAGRAFICI DEL CLIENTE PERSONA GIURIDICA CONFERENTE L'INCARICO

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE

SEDE LEGALE (INDIRIZZO, COMUNE, PROVINCIA, CAP)

CODICE FISCALE

CODICE ATECO (da visura)

ATTIVITA'/SETTORE DI INTERESSE

EVENTUALE ISCRIZIONE AD ALBI ¹ SÌ (ESTREMI)..... NO

FINALITA' PERSEGUITE (SOLO IN CASO DI ENTITA' DIVERSE DALLE SOCIETA')

Rappresentante legale o persona conferente (firmatario dell'incarico se diverso dal Rappresentante Legale) ²

NOME COGNOME

RUOLO ³

INDIRIZZO (VIA, NUMERO CIVICO, COMUNE, PROVINCIA, CAP)

DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA

CODICE FISCALE

TIPO DI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO NUMERO

RILASCIATO DA IL

TIPOLOGIA DOCUMENTO DI VERIFICA POTERI DI RAPPRESENTANZA

Titolari/effettivi della Società ⁴ IL/I TITOLARE/I EFFETTIVO/I DELLA SOCIETA' E'/SONO:

NOME COGNOME

INDIRIZZO (VIA, NUMERO CIVICO, COMUNE, PROVINCIA, CAP)

DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA

CODICE FISCALE

ATTIVITA' ECONOMICA ⁵

¹ Laddove applicabile, indicare gli estremi dell'iscrizione ad albi tenuti dalle Autorità di Vigilanza di settore o da altri Enti Pubblici (ad es: i Registri delle persone giuridiche presso le Prefetture competenti).

² Dati identificativi del Rappresentante Legale o della persona fisica che ha sottoscritto l'incarico.

³ Indicare il ruolo ricoperto all'interno dell'Azienda (Rappresentante Legale o altro ruolo in virtù del quale si è legittimati a firmare l'incarico: ad esempio, procuratore)

⁴ Per la definizione di titolare effettivo, si veda il punto I dell'appendice.

⁵ Nel caso in cui il/i titolare effettivo/i operi/no in più settori di attività economica, indicare il settore in cui si svolge l'attività ritenuta prevalente.



TIPO DI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO NUMERO

RILASCIATO DA IL

APPARTENENZA ALLA CAT SÌ
DI PEP,¹ NO

Documenti da allegare obbligatoriamente:

- copia documento di identità, in corso di validità, del titolare/i effettivo/i.
- copia visura camerale per attestazione poteri di firma della persona conferente l'incarico o del legale rappresentante

Il/la sottoscritto/a dichiara e garantisce con ogni più ampia responsabilità che le informazioni contenute nella presente sono veritiere e sono rilasciate nella piena consapevolezza delle conseguenze derivanti dal rilascio di informazioni mendaci. Il/la sottoscritto/a si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione delle stesse.

Data

Timbro

NOME COGNOME
(persona conferente l'incarico o
Rappresentante Legale)

FIRMA LEGGIBILE

NOTE:

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679

I dati personali riportati nel presente modulo verranno trattati con la massima riservatezza e per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione degli obblighi derivanti dalla normativa antiriciclaggio. I dati saranno trattati mediante procedure cartacee/automatizzate, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con modalità che garantiscono la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati forniti potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di vigilanza e controllo. Il trattamento dei dati personali effettuato per le finalità di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 231/2007 è considerato di interesse pubblico ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio e della relativa normativa nazionale di attuazione.

¹ Per la definizione di *Persone Politicamente Esposte (PEPs)* si veda il punto II dell'appendice.

APPENDICE

(I) DEFINIZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO

Al sensi dell'art. 1 comma 2 lettera pp) del Decreto Antiriciclaggio per "titolare effettivo" si intende la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

Al sensi dell'art. 20 comma 1 del Decreto Antiriciclaggio il "titolare effettivo" di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

- a. costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- b. costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- a. del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b. del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c. dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Qualora l'applicazione dei suddetti criteri non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

Qualora si ricorra a tale criterio, occorre specificare le ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo secondo i criteri della proprietà e del controllo.

Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

- a. i fondatori, ove in vita;
- b. i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c. i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione. Qualora si ricorra a tale criterio occorre specificare le ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo secondo i criteri della proprietà e del controllo.

(II) DEFINIZIONE DI PEPs

Al sensi dell'art. 1 comma 2 lettera dd) del Decreto Antiriciclaggio per "persone politicamente esposte" (c.d. "PEPs" - Politically Exposed Persons) si intendono "le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

1. sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
 - a. Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - b. deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - c. membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
 - d. giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei Conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - e. membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
 - f. ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
 - g. componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
 - h. direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
 - i. direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.
2. sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
3. sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
 - a. le persone fisiche che ai sensi del Decreto Antiriciclaggio detengono congiuntamente alla persona politicamente esposta la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;
 - b. le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.





INFORMATIVA PRIVACY

Protezione dei dati personali - Clienti revisione legale

Premessa

La presente informativa - redatta ai sensi dell'art.13 e 14 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679 ("GDPR") e del Codice in materia di protezione dei dati personali - D.lgs. n.196/2003, così come modificato dal D.lgs. n.101/2018 (di seguito anche "Codice Privacy" e congiuntamente "Normativa Privacy") - disciplina le modalità attraverso cui BDO Italia S.p.A. (di seguito anche "BDO" o "Società"), raccoglie e gestisce i dati personali di cui potrebbe venire a conoscenza nello svolgimento dell'attività professionale di revisione legale relativa all'incarico conferito (di seguito anche "Incarico"). L'informativa chiarisce inoltre le modalità attraverso cui tali dati vengono utilizzati, protetti e gli strumenti di cui l'interessato può servirsi per comprendere ed eventualmente limitare le finalità di utilizzo dei dati. BDO raccoglierà e tratterà i dati trasmessi come previsto dalla Normativa Privacy.



CONTATTI UTILI

1 Titolare del Trattamento dei dati, Responsabile della protezione dei dati e soggetti autorizzati

Il Titolare del trattamento è BDO Italia S.p.A. con sede legale in Viale Abruzzi, 94, 20131 -Milano (MI), P. IVA 12149120961.

BDO ha nominato un Responsabile alla Protezione dei Dati (DPO) al fine di garantire il rispetto delle norme per la tutela della Privacy, contattabile all'indirizzo e-mail: dpo@bdo.it.

I soggetti che svolgono il trattamento dei dati sotto l'autorità di BDO sono stati espressamente autorizzati ed istruiti con indicazioni operative.

BDO potrà avvalersi di soggetti designati come Responsabili Esterni del trattamento ovvero come Contitolari o Titolari Autonomi.



INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO

2 Finalità del trattamento dei dati personali e basi giuridiche del trattamento

BDO potrebbe venire a conoscenza di dati personali (di seguito anche "Dati"), i quali sono trattati:

- a) ai fini dello svolgimento dell'attività professionale regolata dall'incarico di revisione legale tra le parti.
Per la citata finalità il trattamento è necessario ai fini dell'esecuzione di un contratto o all'esecuzione di misure precontrattuali a norma dell'art. 6 par. 1 lettera b) del GDPR.
- b) per l'adempimento di obblighi di legge e/o regolamentari nazionali e comunitari vigenti anche presso Paesi terzi (es. normativa antiriciclaggio e antiterrorismo, verifiche di indipendenza e di potenziali conflitti di interesse, procedure di controllo della qualità e di gestione del rischio).
- c) per ottemperare alle richieste delle Autorità di vigilanza oppure in relazione a provvedimenti di altri enti, organismi o autorità pubbliche.

Per le finalità lett. b) e c) il trattamento è necessario per adempiere correttamente agli obblighi previsti dalla legge, ai sensi degli artt. 6, par. 1, lettera c) del GDPR a cui soggiace il Titolare.

d) in esecuzione di procedure del Network BDO riguardanti processi e aspetti organizzativi, gestionali e operativi inerenti il conferimento e l'esecuzione degli incarichi e i rapporti con la clientela (es: verifiche di indipendenza, procedure di *risk management* e controllo della qualità).

e) ai fini della gestione di rapporti commerciali con la società cliente.

Per le finalità lett. d) ed e), il trattamento è necessario per il perseguimento dei legittimi interessi di BDO, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera f) del GDPR. A tal proposito, l'interessato ha il diritto di proporre opposizione, in qualsiasi momento, con le modalità indicate al punto 10 "Diritti".

3 Categorie di dati e di soggetti interessati

BDO potrebbe venire a conoscenza di Dati, come definiti dalla Normativa Privacy e, in particolare, dall'art. 4 del GDPR ("Dati personali"), nonché di particolari categorie di dati personali come definiti dall'art. 9 del GDPR ("Dati particolari") e di dati relativi a condanne penali e reati o connesse a misure di sicurezza, come definiti dall'art. 10 del GDPR. Il trattamento di tali dati è da ricondurre alle finalità sopra descritte al punto 2 'Finalità del trattamento dei dati personali e basi giuridiche del trattamento'.

I Dati possono riguardare: dipendenti, clienti e fornitori persone fisiche, controparti in procedimenti giudiziari, membri degli organi di amministrazione o controllo, ecc.: i) della società cliente (o delle società del gruppo di appartenenza); oppure ii) di terze imprese ove l'incarico comprenda lo svolgimento di attività che comportino l'analisi di Dati di tali soggetti.

4 Destinatari dei dati

BDO, nell'ambito dell'attività professionale per lo svolgimento dell'incarico di revisione legale, potrebbe comunicare i Dati alle seguenti categorie di soggetti:

- organi sociali e altri organismi societari istituiti presso la società cliente, secondo il modello di *governance* adottato;
- enti esterni (anche privati) italiani o esteri, che svolgono attività di vigilanza verso le società clienti BDO e sul loro gruppo di appartenenza e/o verso BDO (quali, a titolo esemplificativo: Consob, Banca d'Italia, Ivass), nonché autorità giudiziarie nell'ambito di procedimenti civili, penali o amministrativi;
- altre società appartenenti al Network BDO, con sede in Italia o in Paesi esteri, inclusi Paesi non comunitari (Extra-UE), coinvolte nello svolgimento dell'incarico oppure per l'applicazione di procedure del Network BDO (es. verifiche di indipendenza, adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio);
- eventuali soci, dipendenti, collaboratori e soggetti appartenenti ad altre entità giuridiche aderenti al Network internazionale BDO - o collaboratori esterni coinvolti nello svolgimento dell'incarico e/o nelle procedure del Network - limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dei rispettivi compiti;
- società, enti esterni e professionisti esterni di BDO che svolgono attività funzionali all'esecuzione dell'incarico conferito;
- assicuratori della società BDO;
- società di servizi, con sede in Italia o in Paesi esteri, anche non comunitari (Extra UE) incaricate della conservazione in sicurezza dei Dati che adottino misure tecniche e organizzative adeguate al GDPR.

L'eventuale comunicazione dei Dati ai soggetti sopra indicati avviene al fine di ottemperare a specifici obblighi di legge, regolamentari o della normativa comunitaria,

Musumeci
Roberto

oppure per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte la società cliente, oppure per il perseguimento dei legittimi interessi.

5 Trasferimento internazionale dei dati

I Dati potranno essere trasferiti anche fuori dall'Unione Europea, inclusi i Paesi che non garantiscono un livello di protezione adeguato.

Per assicurare un adeguato livello di protezione dei Dati, il trasferimento degli stessi in paesi Extra UE avverrà in virtù di una richiesta di consenso, di decisioni di adeguatezza, ovvero dell'adozione delle Clausole Contrattuali Standard predisposte dalla Commissione Europea.

Nel caso di trasferimento dei dati verso paesi Extra UE per i quali non è stata emessa decisione di adeguatezza dalla Commissione Europea, BDO ricorre ad appositi agreement per rendere possibile il trasferimento dei dati in entrata e in uscita. In ogni caso, i trasferimenti di Dati avverranno nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 45 e 46 e 47 del GDPR.

Il trasferimento di dati all'interno del Network BDO avviene sulla base delle Binding Corporate Rules.

6 Periodo di conservazione

I Dati acquisiti e trattati saranno conservati, dopo la cessazione dell'attività professionale prevista dall'incarico di revisione legale, per il tempo necessario ai fini dell'adempimento di specifici obblighi normativi, nonché per l'eventuale necessità di accertamento, esercizio o difesa dei diritti in titolarità di BDO in sede giudiziaria anche derivanti dalla necessità di comprovare la regolare esecuzione della prestazione professionale nonché per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante per la normativa dell'Unione o di uno Stato membro.

In particolare, in seguito alla cessazione dei servizi oggetto dell'incarico di revisione legale, BDO, in qualità di società di revisione, nonché Titolare autonomo del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 10-quater comma 7 del D.Lgs. 39 del 27 gennaio 2010, è tenuta alla conservazione per 10 anni dei dati e dei documenti rilevanti, dalla data della relazione di revisione alla quale si riferiscono.

7 Fonte di origine dei dati

I Dati vengono di regola raccolti da BDO a mezzo di persone autorizzate al trattamento. L'applicazione delle procedure relative ai diversi incarichi di BDO può comportare la raccolta dei Dati anche presso terzi, generalmente in rapporto d'affari con la società cliente (es. ulteriori clienti, fornitori, consulenti, ecc.), nonché altre società del gruppo di appartenenza del cliente. L'acquisizione dei Dati può avvenire anche presso banche dati private e/o pubblici registri.

Fermo restando il diritto della società cliente di ottenere documenti e notizie necessarie allo svolgimento dell'incarico, i Dati saranno forniti a BDO nel rispetto del principio di minimizzazione e applicando le misure di sicurezza espressamente previste dal GDPR (es. pseudonimizzazione).

8 Modalità e luogo del trattamento

Il trattamento dei dati per le finalità esposte avrà luogo con modalità sia automatizzate, su supporto elettronico o magnetico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni interne.

I dati potranno, inoltre, essere trattati, gestiti e conservati per conto della Società, da professionisti e/o società incaricati di svolgere attività tecniche, di sviluppo, di sicurezza, gestionali e amministrativo - contabili, fiscali e legali, appositamente inquadrati secondo la Normativa Privacy.

9 Sicurezza dei dati

BDO utilizza standard di sicurezza informatica per tutelare i Dati dell'interessato da eventi di perdita, abuso, alterazione o distruzione. La Società, inoltre, esige che i propri dipendenti, collaboratori e responsabili mantengano l'obbligo di riservatezza; solo il personale debitamente autorizzato può avere accesso ai dati.



I DIRITTI

10 Diritti

La normativa riconosce i diritti di seguito elencati:

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e il relativo accesso;
- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati;
- richiedere la cancellazione dei dati, nei termini consentiti dalla normativa;
- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano;
- limitare il trattamento, in caso di violazione, richiesta di rettifica o opposizione;
- chiedere la portabilità dei dati trattati elettronicamente, forniti sulla base di consenso o contratto;
- revocare il consenso al trattamento dei dati, qualora previsto;
- in caso di processi decisionali automatizzati, ottenere l'intervento umano del Titolare per esprimere la propria opinione e di contestarne la decisione.

BDO dà la possibilità di esercitare i diritti elencati inviando una e-mail all'indirizzo privacy@bdo.it, anche al fine di recuperare il relativo modulo di esercizio.

L'interessato, qualora lo ritenga opportuno, potrà presentare reclamo all'Autorità Italiana Garante per la Protezione dei Dati, nei modi e nelle forme previste dalla legge.

Oggetto: Parere del Collegio Sindacale in ordine alla proposta motivata per il conferimento di un nuovo incarico di revisione (art.13 D.Lgs. 39/2010)

Al Signori Azionisti della Società REDFISH LONGTERM CAPITAL S.p.A.,

il Collegio Sindacale di REDFISH LONGTERM CAPITAL S.p.A.

PREMESSO

- che in vista della scadenza per avvenuta decorrenza dei termini dell'incarico a suo tempo conferito dall'Assemblea degli Azionisti del 26 luglio 2021 alla Società di revisione BDO S.p.A., l'Assemblea deve deliberare, ai sensi del D.Lgs. 39/2010, in merito all'affidamento di un nuovo incarico di revisione legale dei conti;
- che è pervenuta al Collegio Sindacale la proposta per l'incarico di revisione legale della Società di revisione BDO S.p.A.;
- che, in merito all'oggetto dell'incarico, detta proposta prevede, per ciascun esercizio, a) la revisione legale del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, b) la revisione volontaria delle situazioni intermedie consolidate, c) la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, d) la verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio, e) le attività volte alla sottoscrizione di dichiarazioni fiscali.
- che il corrispettivo indicato nella proposta pervenuta per l'assunzione dell'incarico di revisione legale, per ciascun esercizio, risulta essere pari ad euro 21.050,00=;
- che tale proposta è stata confrontata con l'attuale offerta in essere rilasciata a suo tempo dalla società BDO S.p.A.;

VERIFICATO

- che, sulla base di quanto desumibile dalla proposta, la Società di revisione legale, BDO S.p.A., ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico e risulta in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge;
- che l'obiettivo e la portata dell'attività di revisione legale dei conti illustrati nella proposta pervenuta, considerato anche il totale delle ore di revisione preventivate e del loro costo orario, risultano adeguati in relazione all'ampiezza e alla complessità dell'incarico;
- che i corrispettivi complessivi richiesti da BDO S.p.A. sono stati ritenuti adeguati e tali da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori nonché l'indipendenza del revisore;
- che la Società di revisione legale, risulta disporre di organizzazione e competenze tecnico-professionali adeguate all'ampiezza e alla complessità dell'incarico.

PROPONE

sulla base delle motivazioni esposte, che l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 sia affidato dall'Assemblea, previa determinazione del corrispettivo per l'intera durata dell'incarico,



Manuscript signature
Redfish

conformemente alla proposta pervenuta, nonché degli eventuali criteri per l'adeguamento durante lo svolgimento dell'incarico, a:

BDO S.p.A.

Sede legale: Milano, Viale Abruzzi n. 94

C.F. 07722780967 e P.IVA 07722780967

Iscrizione all'Albo Revisori Contabili al n. 167911 Pubblicato sulla GU n.26 del 02/04/2013

Nominativo del responsabile della revisione: Dott. Manuel Coppola

Milano, 15 luglio 2024

Il Collegio Sindacale

Dott. Filippo Cafavati

Dott. Carlo Brega

Dott.ssa Tiziana Vallone

Allegato C del n. 20716/8057 di rep.

RedFish LongTerm Capital S.p.A.
Sede in Milano, Via del Carmine, n. 11
Capitale sociale versato pari ad Euro 25.821.271
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 11189680967

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SULLA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 31 LUGLIO 2024 IN PRIMA CONVOCAZIONE E, OCCORRENDO, PER IL 1° AGOSTO 2024 IN SECONDA CONVOCAZIONE

Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 2024



Signori Azionisti,

mettiamo a Vostra disposizione, presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://longterm.redfish.capital/governance/>, sezione Assemblee, una relazione sulla proposta che il Consiglio di Amministrazione di RedFish LongTerm Capital S.p.A. ("RedFish" o la "Società") intende sottoporre alla Vostra approvazione nel corso dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 31 luglio 2024 alle ore 11:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 1° agosto 2024 alle ore 11:00 in seconda convocazione, mediante mezzi di telecomunicazione, con riferimento al seguente ordine del giorno:

- 1 *Esame della proposta motivata del Collegio Sindacale sulla nomina del Revisore legale dei conti:*
 - 1.1 *Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti;*
 - 1.2 *Determinazione del compenso del soggetto incaricato della revisione dei conti.*

Si precisa che, poichè la Società ha deciso di avvalersi ai sensi dell'art. 16.3 dello Statuto sociale, nonché per quanto occorrer possa dall'art. 106, commi 4 e 5, del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge n. 27/2020, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2024 dalla Legge n. 21/2024 ("Decreto"), della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/1998 (il "TUF") (il "Rappresentante Designato"), senza partecipazione fisica da parte dei soci, la presente relazione illustrativa viene redatta, per quanto occorra, con la sufficiente analiticità e dettaglio al fine di consentire, da parte dei soci, un responsabile e consapevole esercizio del diritto di conferimento di delega al Rappresentante Designato.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, è giunto a scadenza il mandato triennale conferito da parte degli Azionisti in data 26 luglio 2021 al Revisore Legale, attualmente ancora in carica in prorogatio per applicazione analogica degli artt. 2385, comma 2, e 2400, comma 1, Codice Civile.

Ai sensi dello Statuto sociale, la revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori istituito presso il Ministero della Giustizia, secondo quanto previsto dall'art. 2409-bis l' comma Codice Civile.

La revisione legale dei conti è eseguita da un soggetto avente i requisiti previsti dalla disciplina vigente. Riguardo alla nomina, i compiti, i poteri, le responsabilità, il compenso e la durata dell'incarico si applicano le previsioni di legge.

Siete dunque chiamati a deliberare in merito alla nomina della società di revisione, nonché a determinare il relativo corrispettivo su proposta motivata del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 39/2010

** ** *

1. Esame della proposta motivata del collegio sindacale sulla nomina del Revisore, determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti

Si tratta pertanto di conferire l'incarico ad una società di revisione per gli esercizi 2024-2026. Il Consiglio di amministrazione Vi ha convocati perché provvediate a conferire l'incarico di revisione legale dei conti a una società di revisione ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 39/2010, per gli esercizi 2024-2026.

Si ricorda che l'Assemblea, in sede ordinaria, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti su proposta motivata del Collegio Sindacale e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

Il Consiglio di amministrazione vi invita a procedere all'affidamento triennale dell'incarico di revisore legale, ai sensi degli artt. 13 e 17 del D. Lgs. 39/2010, sempre a una società di revisione legale dei conti.

Alla luce di quanto sopra, si sottopone all'esame e all'approvazione dell'Assemblea la proposta motivata del Collegio Sindacale della Società relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024-2026 alla società BDO Italia S.p.A., società iscritta nel registro di cui all'articolo 7 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n.39, (inclusa l'attività di verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili) che ha terminato il suo incarico triennale con l'approvazione del bilancio al 31.12.2023.

Il Collegio Sindacale ha provveduto a mettere a disposizione dell'Assemblea la proposta motivata pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo <https://longterm.redfish.capital/governance/>, sezione Assemblee, e che sarà presentata per le conseguenti deliberazioni.

2. Determinazione del compenso

Con riguardo alla determinazione del compenso, si rammenta che – ai sensi di legge – la misura dei compensi è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.

La determinazione dei tempi e dei corrispettivi relativi all'incarico oggetto della proposta di BDO Italia S.p.A. è stata effettuata in conformità ai criteri generali fissati in base all'art. 10, comma 10 del D.lgs. n. 39/2010 ed ammonta ad a 250 ore per anno e ad euro lordi 21.050,00 (ventunomilacinquanta/00) annui, salvo



adeguamenti, per:

- la revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato per ciascuno dei tre esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2026, della Società ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 1, lettera a) del D.Lgs 39/2010;
- la revisione volontaria delle situazioni intermedie consolidate al 30 giugno 2024, al 30 giugno 2025 e 30 giugno 2026;
- la verifica ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lett. b) del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- la verifica della coerenza della relazione di gestione sulla gestione del bilancio di esercizio sulla sua non conformità alle norme di legge, come previsto dall'articolo 14, comma 2, lett. e) del D.lgs 27 gennaio 2010, n. 39.

Formano, inoltre, oggetto della proposta ricevuta da BDO Italia S.p.A. le attività prodromiche alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali in conformità all'art. 1, comma 5, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 come modificato dall'articolo 1, comma 94, L. 244/2007.

Si invita l'Assemblea a determinare il compenso spettante, sulla base delle proposte che potranno essere formulate.

3. Proposta di deliberazione.

Sulla base delle motivazioni esposte, come proposto dal Collegio Sindacale nella propria relazione, che propone che l'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2024, 2025, 2026 sia affidato alla società BDO Italia, che ha terminato il suo incarico per il passato triennio, si indica qui di seguito la proposta di deliberazione assembleare da assumere dal parte degli azionisti.

In virtù di quanto sopra, vi invitiamo a deliberare in merito.

In particolare, si richiede ai Signori Azionisti di approvare la seguente proposta di deliberazione:

"Signori Azionisti,

- *l'Assemblea ordinaria degli azionisti di RedFish LongTerm Capital S.p.A.,*
- *udito e approvato quanto esposto dal Presidente;*
- *esaminata la Relazione illustrativa degli amministratori;*
- *vista l'offerta di revisione legale redatta dalla società BDO Italia S.p.a. in data 12 luglio 2024;*
- *vista la proposta motivata redatta dal Collegio Sindacale in data 15 luglio 2024;*
- *visto l'art. 13 del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39;*
- *visti l'art. 2409 bis, primo comma, Codice Civile, e l'articolo 28 dello statuto sociale vigente;*
- *ricosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate;*
- *sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari;*

delibera

1)

di conferire l'incarico di revisione legale per gli esercizi 2024-2026, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, alla Società di Revisione BDO Italia S.p.a., con sede in Milano, Viale Abruzzi n. 94, codice fiscale 07722780967, secondo i contenuti, i termini e le modalità illustrate dal Collegio Sindacale nella propria proposta motivata;

2)

di determinare il corrispettivo dell'incarico di revisione legale in Euro 21.050,00 (ventunomilacinquanta/00) I.V.A. esclusa per ognuno degli esercizi di cui sopra, nonché il rimborso delle spese sostenute durante lo svolgimento quali, indicativamente, le spese relative a viaggi e pernottamenti, nella stessa misura in cui sono sostenute, le spese accessorie relative alla tecnologia banche dati, Software, ecc. ed ai servizi di segreteria e comunicazione, addebitate nella misura forfettaria del 10% degli onorari e i criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo, conformemente a quanto previsto nella offerta pervenuta dalla Società di Revisione;

3)


di conferire mandato per l'espletamento di tutte le formalità inerenti il conferimento dell'incarico in questione all'Organo Amministrativo e per esso ogni suo singolo componente, pro-tempore in carica, in via tra loro disgiunta e con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio."

La presente relazione illustrativa sarà depositata presso la sede legale della Società in Milano, Via del Carmine, n. 11, e sarà altresì resa disponibile sul sito *internet* della Società <https://longterm.redfish.capital/governance/>, sezione Assemblee.

Milano, 15 luglio 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Paolo Pescetto)



RedFish LongTerm Capital S.p.A.
Sede in Milano, Via del Carmine, n. 11
Capitale sociale versato pari ad Euro 25.821.271
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 11189680967

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLÉA ORDINARIA DEGLI
AZIONISTI CONVOCATA PER IL 31 LUGLIO 2024 IN PRIMA CONVOCAZIONE E, OCCORRENDO, PER IL 1°
AGOSTO 2024 IN SECONDA CONVOCAZIONE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Antonio...', written vertically on the right side of the page.

Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 2024

Signori Azionisti,

mettiamo a Vostra disposizione, presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://longterm.redfish.capital/governance/>, sezione Assemblee, una relazione sulla proposta che il Consiglio di Amministrazione di RedFish LongTerm Capital S.p.A. ("RedFish" o la "Società") intende sottoporre alla Vostra approvazione nel corso dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 31 luglio 2024 alle ore 11:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 1° agosto 2024 alle ore 11:00 in seconda convocazione, mediante mezzi di telecomunicazione, con riferimento al seguente ordine del giorno:

2. *Conferma della nomina del dott. Massimo Lapucci nominato per cooptazione ai sensi dell'art. 2386, comma primo del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Si precisa che, poichè la Società ha deciso di avvalersi ai sensi dell'art. 16.3 dello Statuto sociale, nonché per quanto occorrer possa dall'art. 106, commi 4 e 5, del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge n. 27/2020, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2024 dalla Legge n. 21/2024 ("Decreto"), della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/1998 (il "TUF") (il "Rappresentante Designato"), senza partecipazione fisica da parte dei soci, la presente relazione illustrativa viene redatta, per quanto occorra, con la sufficiente analiticità e dettaglio al fine di consentire, da parte dei soci, un responsabile e consapevole esercizio del diritto di conferimento di delega al Rappresentante Designato.

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria, siete convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per confermare la nomina del dott. Massimo Lapucci e nominarlo quale consigliere di amministrazione con la qualifica di amministratore indipendente, nomina avvenuta tramite cooptazione con delibera del Consiglio di Amministrazione del giorno 20 maggio 2024, come consentito dall'art. 2386, comma primo, del codice civile, nonché dall'articolo 21.15 dello statuto sociale della Società, a seguito delle dimissioni rassegnate dall'allora consigliere Dott.ssa Maria Elena Lorenza Castelli.

1. Premessa

In proposito, segnaliamo che la sopracitata normativa prescrive che l'amministratore nominato tramite cooptazione resti in carica fino all'assemblea soci immediatamente successiva alla nomina.

Si evidenzia altresì che il nuovo amministratore dott. Massimo Lapucci, se confermato dagli Azionisti, resterà in carica fino alla naturale scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione fissata alla data di assemblea di approvazione di bilancio al 31 dicembre 2025, come da delibera dell'Assemblea dei Soci del giorno 28 aprile 2023. Conseguentemente, non si rende necessario procedere con la procedura del voto di lista, ai sensi dell'art. 21.16 dello Statuto sociale.

A seguito della conferma della nomina da qua il Consiglio di Amministrazione di RFLTC sarà composto sempre da sette amministratori, di cui due in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa applicabile.

Si ricorda che ai sensi dello statuto tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-*quinquies* del TUF. Inoltre, almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti *pro tempore* vigente, deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF.

In particolare, il Dott. Massimo Lapucci ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF, e della Politica dei criteri quantitativi e qualitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti EGM adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società il 24 aprile 2024 (dato atto che il medesimo Consiglio ha accertato il possesso dei requisiti di indipendenza nella propria seduta dello scorso 20 maggio 2024).

In virtù di quanto sopra, vi invitiamo a deliberare in merito.

2. Proposta di deliberazione.

In particolare, si richiede ai Signori Azionisti di approvare la seguente proposta di deliberazione:

"Signori Azionisti,

'Assemblea ordinaria degli azionisti di RedFish LongTerm Capital S.p.A.,

- udito e approvato quanto esposto dal Presidente;

- esaminata la Relazione illustrativa degli amministratori;

Massimo Lapucci

RedFish

- visti l'art. 2389 codice civile e l'articolo 21.16 dello statuto sociale;
- visto l'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (cd. TUF);
- dato atto dell'accertamento del possesso dei requisiti di indipendenza in capo al proposto consigliere;
- riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate;
- sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari;

delibera

1)

di confermare e, quindi, di nominare il Dott. Massimo Lapucci, nato a Roma il 22 novembre 1969, codice fiscale LPC MSM 69522 H501T, quale consigliere indipendente della Società, il quale resterà in carica fino alla naturale scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione fissata alla data di assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, come da delibera dell'Assemblea dei Soci del giorno 28 aprile 2023;

2)

di confermare in favore del medesimo Dott. Massimo Lapucci, pro rata temporis, il medesimo compenso annuo per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società determinato dall'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2023 come attribuito al medesimo dal Consiglio di Amministrazione del 20 maggio 2024;

3)

di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega – di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a ...

La presente relazione illustrativa sarà depositata presso la sede legale della Società in Milano, Via del Carmine, n. 11, e sarà altresì resa disponibile sul sito internet della Società <https://longterm.redfish.capital/governance/>, sezione Assemblee.

Milano, 15 luglio 2024



Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Paolo Pescetto)

RedFish LongTerm Capital S.p.A.
Sede in Milano, Via del Carmine, n. 11
Capitale sociale versato pari ad Euro 25.821.268
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 11189680967

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**SULLA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 31 LUGLIO 2024 IN PRIMA CONVOCAZIONE E, OCCORRENDO, PER IL
1° AGOSTO 2024 IN SECONDA CONVOCAZIONE**




Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 2024

Signori Azionisti,

mettiamo a Vostra disposizione, presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://longterm.redfish.capital/governance/>, sezione Assemblee, una relazione sulla proposta che il Consiglio di Amministrazione di RedFish LongTerm Capital S.p.A. ("RedFish" o la "Società") intende sottoporre alla Vostra approvazione nel corso dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 31 luglio 2024 alle ore 11:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 1° agosto 2024 alle ore 11:00 in seconda convocazione, mediante mezzi di telecomunicazione, con riferimento al seguente ordine del giorno:

1. *Proposta di modifica dell'articolo 6 (Capitale Sociale) dello Statuto della Società al fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione per massimi cinque anni dalla data della deliberazione e per l'importo massimo di euro 30 milioni (comprensivo di eventuale sovrapprezzo), (a) la delega, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare, gratuitamente o a pagamento in una o più volte ed anche in via scindibile, il capitale sociale anche con esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile con o senza warrant o bonus shares, e (b) la delega, ai sensi dell'articolo 2420-ter del Codice Civile, di emettere obbligazioni convertibili con o senza warrant o bonus shares, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile, previa revoca delle precedenti deleghe per quanto non esercitate; delibere inerenti e conseguenti.*

Si precisa che, poichè la Società ha deciso di avvalersi ai sensi dell'art. 16.3 dello Statuto sociale, nonché per quanto occorrer possa dall'art. 106, commi 4 e 5, del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge n. 27/2020, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2024 dalla Legge n. 21/2024 ("Decreto"), della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 (il "TUF") (il "Rappresentante Designato"), senza partecipazione fisica da parte dei soci, la presente relazione illustrativa viene redatta, per quanto occorra, con la sufficiente analiticità e dettaglio al fine di consentire, da parte dei soci, un responsabile e consapevole esercizio del diritto di conferimento di delega al Rappresentante Designato.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo e unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea, viene sottoposta alla Vostra approvazione la proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., per massimi cinque anni dalla data della deliberazione e per l'importo massimo di euro 30 milioni comprensivo di eventuale sovrapprezzo ("Aumento di Capitale"), (a) la delega, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare, gratuitamente o a pagamento in una o più volte ed anche in via scindibile, il capitale sociale anche con esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile con o senza warrant o bonus shares, e (b) la delega, ai sensi dell'articolo 2420-ter del Codice Civile, di emettere obbligazioni convertibili con o senza warrant o bonus shares, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile, previa revoca delle precedenti deleghe per quanto non esercitate.

Si precisa che la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della delega ex art. 2443 c.c. e dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega ex art. 2420-ter c.c. o dell'esercizio del warrant o bonus shares eventualmente emessi in esercizio delle delega non potrà in ogni caso eccedere l'importo massimo complessivo di Euro 30 milioni in via cumulativa e compreso anche l'eventuale sovrapprezzo.

*** **

1. Premessa

Il Consiglio di Amministrazione ricorda preliminarmente che in sede di atto costitutivo della Società in data 13 febbraio 2020 è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, entro il 19 febbraio 2025, per un importo massimo di Euro 30 milioni, con limite massimo di 3 milioni per ciascun socio o nuovo investitore, da attuarsi mediante emissione, anche in più tranches, di nuove azioni ordinarie da offrirsi in opzione ai soci o con esclusione con esclusione del diritto di opzione (la "Delega 2020"); dato atto che la Delega 2020 suddetta è stata parzialmente modificata a seguito di deliberazioni propedeutiche e funzionali all'ammissione delle azioni della Società alla negoziazione sul sistema multilaterale Euronext Growth Milan ("EGM") assunte in data 31 maggio 2023, fermi restando le principali caratteristiche della delega quali il termine, l'importo massimo dell'aumento e i criteri per il suo esercizio.

La Delega 2020 è stata già parzialmente esercitata con delibere in date 11 febbraio 2021, 3 agosto 2021 e 9 febbraio 2024. Il Consiglio di Amministrazione ritiene che le ragioni che avevano indotto a richiederla a suo tempo all'Assemblea siano da considerarsi tuttora valide.

Ciò premesso, in considerazione della prossima scadenza della Delega 2020 (19 febbraio 2025 – data in cui la stessa verrà automaticamente meno), ed al fine di consentire alla Società di conservare la facoltà del Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale a pagamento, l'organo amministrativo in carica ritiene opportuno proporre all'Assemblea di rilasciare una nuova delega per il prossimo quinquennio, previa revoca della Delega 2020 per la parte non utilizzata.

Di seguito vengono indicati i termini e condizioni della nuova delega che il Consiglio di Amministrazione Vi sottopone ai fini del rilascio - da parte dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti convocata per il 31 luglio 2024 - della relativa autorizzazione.

2. Motivazioni e destinazione dell'Aumento di Capitale

L'Aumento di Capitale è destinato a facilitare lo sviluppo, la crescita e il rafforzamento della posizione



patrimoniale e finanziaria della Società, al fine, soprattutto, di sostenere la relativa attività e la strategia industriale e finanziaria, senza alcun aggravio sulla posizione finanziaria e sul conto economico della Società, perché tali mezzi finanziari saranno apportati a titolo di capitale sociale.

Mediante il ricorso allo strumento della delega ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. si vuole dotare la Società (e, per essa, il Consiglio di Amministrazione) di uno strumento rapido, flessibile ed immediato per reperire sul mercato nuovi mezzi finanziari per la realizzazione degli obiettivi di cui sopra, così scegliendone le forme più opportune, secondo le circostanze concrete, al fine di permettere, in una o più volte, di cogliere le più favorevoli condizioni in un mercato caratterizzato da incertezza e volatilità.

In particolare, l'eventuale esclusione del diritto di opzione ha, inoltre, l'obiettivo di cogliere eventuali opportunità di accordi con fornitori, partner industriali o finanziari, ovvero investitori di medio-lungo periodo (anche persone fisiche) e investitori istituzionali.

Dunque, mediante lo strumento della delega, al Consiglio di Amministrazione verrà attribuita ogni più ampia facoltà di individuare, di volta in volta, i destinatari dell'aumento e di stabilire, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, il prezzo di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) delle azioni (e degli eventuali *warrant e/o bonus share*). In generale, il Consiglio di Amministrazione avrebbe ogni più ampia facoltà di definire termini, modalità e condizioni dell'Aumento di Capitale.

La facoltà di emettere *bonus shares e/o warrant* da abbinare, anche gratuitamente, alle azioni di nuova emissione (comprensiva della facoltà di aumentare il capitale sociale al servizio dell'emissione *bonus shares e/o* dell'esercizio di tali *warrant*), che diano a loro volta diritto a ricevere gratuitamente, acquistare o sottoscrivere nuove azioni, e la facoltà di chiedere l'ammissione a quotazione di tali strumenti finanziari in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, rappresentano strumenti idonei a favorire una più ampia adesione alle operazioni che potranno essere deliberate in esercizio della Delega, rendendo maggiormente attraente l'offerta. Resta peraltro inteso che la possibilità di effettuare un tale abbinamento o chiedere l'ammissione a quotazione dipenderà dalle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione.

3. Criteri per l'esercizio della delega di aumento del capitale in caso di esclusione del diritto di opzione.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, si precisa che:

i. l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del Codice Civile potrà avere luogo qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale;

ii. l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del Codice Civile potranno avere luogo qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori, anche persone fisiche, che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima;

iii. l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del Codice

Civile potrà avere luogo nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

4. Criteri di determinazione del prezzo delle azioni di nuova emissione nell'ambito dell'Aumento di Capitale

Il prezzo di emissione delle azioni ordinarie da emettersi nell'ambito dell'Aumento di Capitale (che, al pari delle azioni già in circolazione, saranno prive di indicazione del valore nominale), così come pure eventualmente il prezzo di esercizio dei warrant (ove previsti) sarà di volta in volta determinato dal Consiglio di Amministrazione, anche al di sotto del valore nominale inespresso, in funzione dell'andamento dei mercati azionari, tenuto conto delle manifestazioni di interesse e, in ogni caso, per quanto applicabile, nel rispetto di quanto previsto dal sesto comma dell'art. 2441, cod. civ.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile (ove applicabile), il prezzo di emissione delle azioni ordinarie da emettersi in esecuzione della Delega per l'aumento di capitale sarà determinato, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione, anche facendo riferimento alla prassi di mercato per operazioni similari, alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale anche a livello internazionale. A titolo esemplificativo, potrà, infatti, essere fatto riferimento a metodologie di tipo finanziario e reddituale, eventualmente comparate e ponderate secondo criteri comunemente riconosciuti ed utilizzati, nonché a multipli di mercato di società comparabili, tenendo anche conto dell'andamento del prezzo delle azioni della Società rilevato sul sistema multilaterale di negoziazione ove le azioni sono negoziate.

Per le deliberazioni relative a aumenti di capitale da offrire in opzione ovvero - in tutto o in parte - a terzi, o al servizio dell'emissione di bonus shares e/o dell'esercizio di warrant, nel determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni, come anche nel determinare il rapporto di esercizio dei warrant, il Consiglio di Amministrazione dovrà tenere conto, tra l'altro, del valore del patrimonio netto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, ove applicabile, nonché, in tal caso, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa e dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili.

In ogni caso resta ferma la facoltà in capo al Consiglio di Amministrazione di determinare, in conformità ai criteri suddetti, unicamente il prezzo minimo e/o massimo di emissione delle nuove azioni, delegando ciascun amministratore in via disgiunta la fissazione del numero finale delle azioni di nuova emissione da emettersi ed il prezzo puntuale unitario di sottoscrizione delle stesse, comprensivo di sovrapprezzo, in conformità alla prassi di mercato per operazioni analoghe, anche tenuto conto delle condizioni dei mercati italiani ed esteri, della quantità e della qualità delle manifestazioni di interesse ricevute dagli investitori, nonché dall'andamento del titolo sul mercato.

In caso di integrale esecuzione dell'aumento di capitale delegato all'organo amministrativo, la diluizione massima che potrebbe essere subita dagli azionisti (in particolar modo nel caso di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione) dipenderà dal numero di azioni che potranno essere emesse nel rispetto del limite massimo di corrispettivo di Euro 30 milioni, che - a sua volta - dipende dal prezzo di emissione che verrà stabilito dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle norme di legge.

Il rapporto di assegnazione in opzione conseguirà automaticamente al numero di azioni che saranno emesse.

I criteri e le motivazioni illustrati fissano dei principi esemplificativi ai quali il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nell'esercizio della Delega, fermo restando l'obbligo di illustrare con apposita relazione le ragioni dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione. Si precisa, inoltre, che il Collegio Sindacale

Amministratore



dovrà rilasciare in occasione dell'esercizio della Delega un parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni.

5. Periodo di esecuzione dell'Aumento di Capitale

La delega al Consiglio di Amministrazione per l'esecuzione dell'Aumento di Capitale ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. sarà attribuita per il periodo di 5 anni dalla data della delibera dell'assemblea e potrà essere esercitata una o più volte. Ugualmente la delega ai sensi dell'art. 2420 *ter* cod. civ.

6. Godimento delle azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale

Le azioni di nuova emissione daranno ai relativi sottoscrittori i medesimi diritti delle azioni ordinarie attualmente in circolazione. In particolare, le azioni emesse nell'ambito dell'Aumento di Capitale saranno azioni ordinarie senza indicazione espressa del valore nominale, ed avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione delle nuove azioni.

7. Motivazioni e destinazione dei Prestiti obbligazionari convertibili.

La delega concessa ai sensi dell'art. 2420 *ter* cod. civ., nell'ampiezza dei termini proposti, consente di conseguire vantaggi in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione al fine di individuare di volta in volta l'operazione che meglio si adatta alle esigenze della Società di reperire le risorse finanziarie per supportare il suo percorso di crescita, nonché di poter cogliere, con una tempistica adeguata, le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di operazioni straordinarie per cui sia opportuno agire con particolare sollecitudine, tenuto anche conto dell'alta incertezza e volatilità che caratterizzano i mercati finanziari.

La Società è interessata da una fase di crescita finalizzata alla creazione di sempre maggior valore per i propri azionisti. In tale contesto, la Società dovrà essere in grado, in un futuro anche prossimo, di procurarsi celermente e nella forma più adeguata e flessibile i mezzi finanziari necessari a cogliere sollecitamente le opportunità che si presentino sul mercato.

Le caratteristiche stesse dei mercati finanziari, infatti, richiedono di poter agire in maniera tempestiva, per cogliere i momenti più favorevoli per l'approvvigionamento delle risorse necessarie a finanziare gli investimenti.

La delega è dunque motivata dal fine di rispondere in modo efficiente, tempestivo ed elastico alle opportunità di rafforzamento patrimoniale che si presenteranno, secondo le necessità che si manifesteranno nel perseguimento delle strategie di sviluppo dell'attività sociale.

Oltre alla richiamata flessibilità in merito alla scelta dei tempi di attuazione, rispetto alla deliberazione dell'organo assembleare, lo strumento della delega ha l'ulteriore vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle caratteristiche degli strumenti finanziari da emettere e della combinazione tra loro di tali strumenti, nonché delle condizioni economiche dell'offerta nel suo complesso (incluso l'ammontare massimo dell'offerta e il prezzo di emissione degli strumenti finanziari oggetto della stessa, in linea con la miglior prassi per operazioni simili, nel rispetto dei limiti e dei criteri di legge) in dipendenza delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, riducendo tra l'altro il rischio di oscillazione dei corsi di borsa tra il momento dell'annuncio e quello dell'avvio dell'operazione, che intercorrerebbe ove la stessa fosse decisa dall'organo assembleare.

La facoltà di aumentare il capitale sociale o di emettere obbligazioni convertibili, entrambi eventualmente anche *cum warrant e/o bonus share*, potrà, altresì, consentire alla Società di mantenere nel tempo un corretto rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi.

Le risorse reperite con l'eventuale esercizio della delega potranno essere destinate, oltre che alle strategie

di crescita ricordate sopra, anche alla valorizzazione degli investimenti esistenti, nonché, più in generale, al soddisfacimento di eventuali esigenze finanziarie future della Società.

In conformità alla prassi di mercato, si richiede ai Signori Azionisti di approvare la delega per l'Aumento di Capitale ed il Prestito obbligazionario convertibile, conferendo, tra l'altro, al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, ampio mandato ai fini dell'esecuzione della delibera.

In particolare, si richiede ai Signori Azionisti di approvare la seguente proposta di deliberazione:

"Signori Azionisti,

- *l'Assemblea straordinaria degli azionisti di RedFish LongTerm Capital S.p.A.,*
- *udito e approvato quanto esposto dal Presidente;*
- *esaminata la Relazione illustrativa degli amministratori;*
- *visto l'art. 2443 c.c. e l'art. 2420-ter c.c.;*
- *dato atto che il capitale sociale ad oggi sottoscritto è interamente liberato ai sensi dell'art. 2438 cod. civ.;*
- *preso atto che la Società non versa nelle condizioni di cui agli articoli 2446 e 2447 cod. civ.;*
- *acquisito il parere favorevole del Collegio Sindacale;*
- *sotto l'asservanza di tutte le norme di legge e regolamentari;*

delibera

1)

di revocare la delega ad aumentare il capitale sociale attribuita al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. in sede di atto costitutivo, come modificata con delibera in data 31 maggio 2023, nei limiti in cui la medesima delega non sia già stata precedentemente esercitata dal Consiglio di Amministrazione;

2)

di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, la delega, esercitabile entro il termine di cinque anni dalla presente delibera e pertanto fino al 31 luglio 2029, sino a un importo massimo complessivo di Euro 30.000.000 (trentamilioni) comprensivi dell'eventuale sopraprezzo:

a) di cui all'art. 2443 codice civile, e cioè la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale gratuitamente o a pagamento, in via scindibile, da eseguire anche in più tranches, sfruttando per la ricerca di nuovi investitori anche la raccolta di capitale di rischio tramite portali on-line (c.d. "equity crowdfunding"), mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, con godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione - eventualmente abbinando, gratuitamente o

Handwritten signature and stamp on the right side of the page. The signature is written vertically and appears to be 'M. M. M.'. Below it is a circular stamp with some illegible text inside.

meno, alle azioni emesse, Warrant e/o bonus share che diano il diritto di ricevere azioni ordinarie della Società - da offrire a scelta del Consiglio di Amministrazione: (i) in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, a pagamento o (ii) in tutto o in parte anche a terzi, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo e secondo periodo, e comma 5, del Codice Civile, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi o i criteri per determinarlo, nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile; con avvertenza che:

- l'aumento gratuito dovrà essere deliberato nel rispetto degli artt. 2349 e/o 2442 codice civile;

- le azioni di nuova emissione dovranno essere interamente liberate all'atto della sottoscrizione delle azioni stesse;

- stante la natura scindibile degli aumenti di capitale delegati:

(i) qualora i singoli aumenti deliberati non fossero sottoscritti integralmente entro i termini stabiliti dall'organo amministrativo, il capitale risulterà aumentato per l'eventuale minore importo sottoscritto;

(ii) ciascuna dichiarazione di sottoscrizione avrà effetti immediati nei confronti della Società, anche prima del termine finale di sottoscrizione;

- il prezzo di emissione di ciascuna azione di nuova emissione, comprensivo dell'eventuale sopraprezzo, così come ogni altro termine, modalità e statuizione degli aumenti e dei warrant e/o bonus share eventuali, saranno da determinarsi a cura dell'organo amministrativo, in prossimità dell'offerta e con facoltà di subdelega ai singoli amministratori nei limiti di legge, inter alia:

(i) dei risultati conseguiti dalla Società e dal gruppo;

(ii) delle prospettive di sviluppo dell'esercizio in corso e di quelli successivi, in base alle condizioni di mercato ed applicando le metodologie di valutazione più comunemente riconosciute dalla dottrina e dalla pratica professionale a livello domestico e internazionale;

(iii) delle condizioni del mercato mobiliare domestico ed internazionale e dei corsi di borsa del titolo della Società, con possibilità dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili;

(iv) della qualità e quantità delle adesioni all'offerta pervenute nell'ambito del collocamento;

(v) della possibilità di emettere le nuove azioni anche al di sotto del valore nominale inespresso preesistente, fermi restando il limite costituito dal valore minimo del patrimonio netto per azione calcolato sulla base dell'ultimo bilancio approvato e le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 6 del Codice Civile, ove applicabili;

- è facoltà del Consiglio di Amministrazione di procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione

italiani o esteri;

b) di cui all'art. 2420-ter codice civile, e cioè la facoltà di emettere, in una o più tranches, obbligazioni convertibili, eventualmente anche cum warrant e/o bonus share, in Euro e/o in valuta estera, ove consentito, di volta in volta nei limiti di legge, da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in tutto o in parte, in opzione agli aventi diritto o con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, e quindi eventualmente da riservare in sottoscrizione a partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio lungo periodo (anche persone fisiche) e investitori istituzionali di volta in volta individuati, inclusa la facoltà di decidere se procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione in mercati italiani o esteri anche non regolamentati e ogni altra decisione connessa alle obbligazioni ed ai warrant, compresa la facoltà di sfruttare per la ricerca di nuovi investitori anche la raccolta di capitale di rischio e/o di debito tramite portali on-line (c.d. "equity-debt crowdfunding"), deliberando i corrispondenti aumenti di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione; con l'avvertenza che:

- viene attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà di stabilire nell'esercizio della predetta delega, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, il prezzo di emissione, il rapporto di cambio (anche con uno sconto rispetto al prezzo di mercato) ed i termini e le modalità di conversione delle obbligazioni; il tasso di interesse, l'eventuale grado di subordinazione, la scadenza e le modalità di rimborso, anche anticipato, delle obbligazioni, al valore nominale in denaro o in controvalore di mercato delle azioni di compendio e ogni altra clausola e termine del prestito, nonché di redigere il regolamento del prestito obbligazionario convertibile;

3)

che i criteri cui gli amministratori dovranno attenersi nell'esercizio della delega per gli aumenti del capitale, in caso di esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione, sono determinati nel modo seguente:

- a) con riguardo alla tipologia di beni da apportare, a beni, mobili o immobili, crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, ad aziende o divisioni aziendali conferenti con l'oggetto sociale della Società e delle società da questa partecipate nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale e,*
- b) con riferimento ai criteri per l'individuazione dei soggetti cui riservare l'offerta delle azioni, a fornitori, consulenti, ivi compresi dipendenti e collaboratori nonché amministratori della società e del Gruppo beneficiari di piani di incentivazione e remunerazione, eventuali partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio-lungo periodo (anche persone fisiche) ed investitori istituzionali, sia "investitori qualificati" italiani o esteri, sia altre categorie di investitori, nel rispetto ove necessario di tutte le*

Handwritten signature and initials in blue ink, located on the right side of the page. The signature appears to be 'M. M.' and the initials below it are 'M. M.'.

disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili anche all'estero, in tema di eventuale pubblicazione di un prospetto informativo o di autorizzazione di autorità competenti;

- c) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del Codice Civile potrà avere luogo nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale;*

4)

di attribuire al Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio della predetta delega, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, la facoltà di redigere il regolamento dei warrant, ove si potrà prevedere che i warrant potranno essere abbinati alle azioni, gratuitamente o meno, potranno essere anche di tipologie diverse e daranno diritto a sottoscrivere azioni della Società anche a prezzi di esercizio diversi per differenti scadenze - comunque entro la scadenza del quinto anno successivo alla presente delibera - e/o con sconto rispetto al prezzo di mercato; quindi determinare sia il rapporto di assegnazione dei warrant che quello di loro conversione, in coerenza con l'aumento di capitale deliberato a servizio;

5)

di modificare l'articolo 6.7 dello statuto sociale, con decorrenza dall'iscrizione della medesima delibera nel Registro delle Imprese, sostituendo la precedente inerente clausola transitoria con una nuova del seguente tenore:

"L'assemblea straordinaria in data _____ 2024 ha deliberato di conferire delega al Consiglio di Amministrazione delle seguenti facoltà, da esercitarsi entro il termine di 5 anni e quindi sino al 31 luglio 2029 e fino a un importo massimo di Euro 30.000.000 (trentamiliardi) comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo:


a) di cui all'art. 2443 codice civile, e cioè la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale gratuitamente o a pagamento, in via scindibile, da eseguire anche in più tranches, sfruttando per la ricerca di nuovi investitori anche la raccolta di capitale di rischio tramite portali on-line (c.d. "e- equity crowdfunding"), mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, con le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, eventualmente abbinando, gratuitamente o meno, alle azioni emesse, warrant e/o bonus share che diano il diritto di ricevere azioni ordinarie della Società, da offrire a scelta del Consiglio di Amministrazione: (i) in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, a pagamento, o (ii) in tutto o in parte, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo e secondo periodo, e comma 5, del Codice Civile, a terzi; ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (i) stabilire il prezzo di emissione delle azioni,

comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, o i criteri per determinarlo nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile; (ii) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri; (iii) dare esecuzione alle deleghe ed ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie; dato atto che l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del Codice Civile potrà avere luogo nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale;

b) di cui all'art. 2420-ter codice civile, e cioè la facoltà di emettere, in una o più tranches, obbligazioni convertibili, eventualmente anche cum warrant e/o bonus share, in Euro e/o in valuta estera, ove consentite di volta in volta nei limiti di legge, da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in tutto o in parte, in opzione agli aventi diritto o con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, e quindi eventualmente da riservare in sottoscrizione a partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio lungo periodo (anche persone fisiche) e investitori istituzionali di volta in volta individuati, inclusa la facoltà di decidere se procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione in mercati regolamentati italiani o esteri e ogni altra decisione connessa alle obbligazioni e ai warrant, compresa l'approvazione dei relativi regolamenti e la facoltà di sfruttare per la ricerca di nuovi investitori anche la raccolta di capitale di rischio e/o di debito tramite portali on-line (c.d. "equity-debt crowdfunding");

L'assemblea medesima ha altresì determinato i seguenti criteri cui gli amministratori dovranno attenersi nell'esercizio della delega per gli aumenti del capitale, in caso di esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione:

- a) con riguardo alla tipologia di beni da apportare, a beni, mobili o immobili, crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, ad aziende o divisioni aziendali conferenti con l'oggetto sociale della Società e delle società da questa partecipate nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale e,
- b) con riferimento ai criteri per l'individuazione dei soggetti cui riservare l'offerta delle azioni, a fornitori, consulenti, ivi compresi dipendenti e collaboratori nonché amministratori della società e del Gruppo beneficiari di piani di incentivazione e remunerazione, eventuali partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio-lungo periodo (anche persone fisiche) ed investitori istituzionali, sia "investitori qualificati" italiani o esteri, sia altre categorie di investitori, nel rispetto ove necessario di tutte le disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dalle disposizioni di legge e



Amministratore

[Handwritten signature]

regolamentari applicabili anche all'estero, in tema di eventuale pubblicazione di un prospetto informativo o di autorizzazione di autorità competenti

- c) *l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del Codice Civile potrà avere luogo nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale."*

Fermo ed invariato il resto dell'articolo."

6)

di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega ai singoli amministratori nei limiti di legge - ferma il carattere collegiale dell'esercizio della delega ai sensi dell'art. 2443 del codice civile - ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione e l'esecuzione delle deliberazioni assunte, nonché per adempiere alle formalità necessarie, compresa la facoltà di adeguare l'articolo dello statuto sociale della Società relativo al capitale in conseguenza delle sottoscrizioni raccolte in dipendenza degli aumenti di capitale, al fine di tener conto dell'ammontare del capitale sociale e del numero di azioni sottoscritte, nonché in conseguenza dell'emissione di prestiti obbligazionari convertibili, e di procedere al deposito presso il Registro delle Imprese del nuovo testo di statuto aggiornato con il relativo importo del capitale sociale risultante dalle sottoscrizioni di volta in volta intervenute, nonché l'eliminazione della clausola transitoria, come sopra inserita allo scadere della delega o al suo esaurimento, ed alle pubblicazioni di legge.";

7)

di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente, ogni più ampio potere per provvedere alle pubblicazioni richieste ai sensi di legge e per introdurre nella delibera come sopra assunta, al testo del presente verbale e suoi allegati, le eventuali modifiche, soppressioni od integrazioni, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie ai fini dell'iscrizione delle presenti delibere nel Registro delle Imprese o comunque richieste."

* * * * *

La presente relazione illustrativa sarà depositata presso la sede legale della Società in Milano, Via del Carmine, n. 11, e sarà altresì resa disponibile sul sito internet della Società <https://longterm.redfish.capital/governance/>, Sezione Assemblea.

Milano, 15 luglio 2024



Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Paolo Pescetto)

Allegato D del n. 20.716/8.057 di rep.

STATUTO

Art. 1

Denominazione

È costituita una società per azioni denominata

"REDFISH LONGTERM CAPITAL S.p.A."

senza vincoli di rappresentazione grafica.

Art. 2

Oggetto

2.1 La Società ha per oggetto le seguenti attività:

a) l'assunzione di partecipazioni e interessenze, sotto qualsiasi forma, anche di co-investimento in operazioni che prevedano il coinvolgimento di più soggetti in consorzio o investimento sindacato (cd *club deal*), in società, enti, consorzi, compresi quelli aventi lo scopo di agevolare il risanamento finanziario delle imprese, o associazioni, italiani ed esteri, con l'obiettivo di realizzare strategie imprenditoriali per contribuire all'aumento del valore nel lungo periodo di tali società attraverso l'esercizio dei propri diritti sociali e parasociali; la suddetta attività è svolta senza che la società rispetti alcun vincolo specifico e predeterminato in relazione alle modalità o ai criteri per l'investimento del proprio patrimonio, quali, ad esempio, eventuali limiti di concentrazione, il ricorso o meno alla leva finanziaria secondo criteri predefiniti, il raggiungimento di eventuali obiettivi di rendimento *target*, l'eventuale ciclo temporale degli investimenti, i settori economici di riferimento, il livello di indebitamento, o la situazione contabile/finanziaria/economica delle società *target*;

b) prestazione di servizi a supporto di società ed enti partecipati;

c) il finanziamento, il coordinamento tecnico, finanziario e gestionale di società, enti, consorzi o associazioni italiani ed esteri partecipati;

d) la compravendita, la permuta, la locazione e l'amministrazione di immobili;

e) la locazione finanziaria di beni mobili e immobili (dal lato passivo).

2.2 La Società può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali e personali anche a favore di terzi, che saranno ritenute utili dagli amministratori

per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie riservate.

Art. 3

Sede

3.1 La Società ha sede in Milano.

3.2 La sede della Società può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune ovvero in altri comuni in Italia con delibera dell'organo amministrativo, fermo restando che il trasferimento della sede all'estero deve invece essere deliberata dall'Assemblea.

La Società, con delibera dell'organo amministrativo, può istituire, modificare e sopprimere, in località diverse dalla sede sociale, sedi secondarie, filiali, uffici, agenzie e rappresentanze in Italia, mentre l'istituzione o soppressione di sedi secondarie, filiali, uffici, agenzie e rappresentanze all'estero è deliberata dall'Assemblea dei Soci.

Art. 4

Durata

4.1 La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.

Art. 5

Domiciliazione

5.1 Per i rapporti con la Società, il domicilio dei Soci è quello risultante dal Libro Soci. Nel Libro Soci potrà essere indicato, ove comunicato, anche il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica di ciascun Socio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel Libro Soci, si fa riferimento alla residenza anagrafica.

5.2 Per i rapporti con la Società, il domicilio degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore, se nominato, è quello risultante all'atto della loro nomina o quello successivamente: comunicato a mezzo di lettera raccomandata o PEC.

TITOLO II

Capitale - Azioni

Art. 6

Misura del Capitale e Categorie di Azioni

6.1 Il capitale sociale è pari a Euro 25.821.271 (venticinquemilioniottocentoventunomiladuecentosettantuno) suddiviso in n. 25.821.271 (venticinquemilioniottocentoventunomiladuecentosettantuno) azioni senza indicazione del valore nominale espresso, di cui:

- n. 25.811.271 (venticinquemilioniottocentoundicimiladuecentosettantuno) azioni ordinarie; e
- n. 10.000 (diecimila) Azioni di categoria X riservate esclusivamente ai soci promotori ("Azioni X").

6.2 Le azioni ordinarie e le Azioni X attribuiscono ai loro titolari identici diritti amministrativi e patrimoniali, fatta salva l'attribuzione dello speciale diritto delle Azioni X al riparto dell'utile netto previsto dal seguente Art. 30.3 del presente Statuto, nonché quanto altro disposto nel presente Statuto. Ove non diversamente specificato nel presente Statuto, per "Azioni", si intendono indistintamente le azioni ordinarie e le Azioni X.

6.3 Le deliberazioni di emissione di nuove azioni ordinarie non richiede l'autorizzazione delle Assemblee speciali di alcuna categoria di azioni.

6.4 In caso di aumento di capitale mediante emissione in tutto o in parte di Azioni X, il diritto di opzione spettante ai sensi dell'articolo 2441 c.c. potrà essere esercitato in via prioritaria dai titolari di Azioni X, nei limiti di capienza del numero di Azioni X di nuova emissione e nel rispetto del diritto di opzione spettante a tutte le Azioni ai sensi di legge, salve le ipotesi di deroga previste dalla legge.

6.5 La Società potrà altresì creare ed emettere ulteriori categorie di azioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2376 c.c., in quanto applicabile.

6.6 L'Assemblea dei Soci può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione a Soci o a gruppi di Soci di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre imprese nelle quali la Società abbia partecipazioni, il tutto nei limiti di legge e nel rispetto del diritto dei Soci alla parità di trattamento.

6.7 L'assemblea straordinaria in data 31 luglio 2024 ha deliberato di conferire delega al Consiglio di Amministrazione delle seguenti facoltà, da esercitarsi entro il termine di 5 anni e quindi sino al 31 luglio 2029 e fino a un importo

massimo di Euro 30.000.000 (trentamiloni) comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo:

a) di cui all'art. 2443 codice civile, e cioè la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale gratuitamente o a pagamento, in via scindibile, da eseguire anche in più tranche, sfruttando per la ricerca di nuovi investitori anche la raccolta di capitale di rischio tramite portali on-line (c.d. "e- equity crowdfunding"), mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, con le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, eventualmente abbinando, gratuitamente o meno, alle azioni emesse, warrant e/o bonus share che diano il diritto di ricevere azioni ordinarie della Società, da offrire a scelta del Consiglio di Amministrazione: (i) in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, a pagamento, o (ii) in tutto o in parte, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo e secondo periodo, e comma 5, del Codice Civile, a terzi; ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (i) stabilire il prezzo di emissione delle azioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, o i criteri per determinarlo nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile; (ii) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri; (iii) dare esecuzione alle deleghe ed ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie; dato atto che l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del Codice Civile potrà avere luogo nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale;

b) di cui all'art. 2420-ter codice civile, e cioè la facoltà di emettere, in una o più tranche, obbligazioni convertibili, eventualmente anche cum warrant e/o bonus share, in Euro e/o in valuta estera, ove consentito, di volta in volta nei limiti di legge, da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in tutto o

in parte, in opzione agli aventi diritto o con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, e quindi eventualmente da riservare in sottoscrizione a partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio lungo periodo (anche persone fisiche) e investitori istituzionali di volta in volta individuati, inclusa la facoltà di decidere se procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione in mercati regolamentati italiani o esteri e ogni altra decisione connessa alle obbligazioni e ai warrant, compresa l'approvazione dei relativi regolamenti e la facoltà di sfruttare per la ricerca di nuovi investitori anche la raccolta di capitale di rischio e/o di debito tramite portali on-line (c.d. "equity-debt crowdfunding");

l'assemblea medesima ha altresì determinato i seguenti criteri cui gli amministratori dovranno attenersi nell'esercizio della delega per gli aumenti del capitale, in caso di esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione:

a) con riguardo alla tipologia di beni da apportare, a beni, mobili o immobili, crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, ad aziende o divisioni aziendali conferenti con l'oggetto sociale della Società e delle società da questa partecipate nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale e,

b) con riferimento ai criteri per l'individuazione dei soggetti cui riservare l'offerta delle azioni, a fornitori, consulenti, ivi compresi dipendenti e collaboratori nonché amministratori della società e del Gruppo beneficiari di piani di incentivazione e remunerazione, eventuali partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio-lungo periodo (anche persone fisiche) ed investitori istituzionali, sia "investitori qualificati" italiani o esteri, sia altre categorie di investitori, nel rispetto ove necessario di tutte le disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili anche all'estero, in tema di eventuale pubblicazione di un prospetto informativo o di autorizzazione di autorità competenti

c) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del Codice Civile potrà avere luogo nei limiti del dieci per cento

del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

6.8 Il Consiglio di Amministrazione in data 9 febbraio 2024 – a valere sulla delega ricevuta ai sensi dell’art. 2443 codice civile e della previsione di cui all’art. 6.7 dello statuto sociale vigente - ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in forma scindibile, per complessivi massimi euro 14.999.999,45 (quattordicimilioninovecentonovantanovemilannovecentonovantanove virgola quarantacinque) comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime numero 9.677.419 (novemilioneisettantasettemilaquattrocentodiciannove) nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, dematerializzate, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione (salvo per le bonus shares di cui oltre), ad un prezzo unitario di emissione pari ad Euro 1,55 (uno virgola cinquantacinque) per ciascuna nuova azione, con imputazione di Euro 1 (uno) a liberazione della parità contabile implicita e il resto a riserva sovrapprezzo, da offrirsi e riservarsi in sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, stante l'interesse della società, nell'ambito di un collocamento con trattativa privata, a soci e/o nuovi Investitori Qualificati funzionali allo sviluppo dell'attività della società, dando mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli altri Consiglieri, in via disgiunta tra loro, affinché compiano tutti gli atti e le formalità necessarie per dare attuazione ed esecuzione a quanto sopra deliberato entro il giorno 31 marzo 2024 nell’osservanza delle norme di legge e regolamento applicabili.

6.9 Il Consiglio di Amministrazione in data 9 febbraio 2024 – a valere sulla delega ricevuta ai sensi dell’art. 2443 codice civile e della previsione di cui all’art. 6.7 dello statuto sociale vigente - ha deliberato un aumento ulteriore del capitale sociale, a servizio di un meccanismo di azioni premiali (cd. bonus shares), per un importo di massimi nominali euro 2.709.677 (duemilioneisettacentonovemilaseicentasettantasette), a valere sui conferimenti raccolti nell’ambito dell’aumento di capitale sociale di cui sopra e quindi senza alcun esborso aggiuntivo da parte dei beneficiari, da eseguire

mediante emissione di massime n. 2.709.677 (duemilionesettecentonovemilaseicentosestasette) nuove azioni ordinarie aventi le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione, senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e dematerializzate,, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, di cui è prevista l'attribuzione riservata secondo la seguente regolamentazione:

(a.1) agli investitori che abbiano versato ciascuno un importo inferiore ad Euro 1.000.000 (unmilione) dell'aumento di capitale sopra deliberato al punto 1), nel rapporto di n. 1 (una) bonus shares ogni n. 10 (dieci) nuove azioni sottoscritte, a condizione che abbiano mantenuto continuativamente e ininterrottamente la piena proprietà delle azioni sottoscritte almeno sino allo scadere del sesto mese di calendario successivo alla data del giorno 31 marzo 2024;

(a.2) agli investitori che abbiano versato ciascuno un importo almeno pari ad Euro 1.000.000 (unmilione) ed inferiore ad euro 2.999.999 (duemilioninovecentonovantanovemilanovecentonovantanove) dell'aumento di capitale sopra deliberato al punto 1), nel rapporto di (i) n. 1 (una) bonus shares ogni n. 10 (dieci) nuove azioni sottoscritte, a condizione che abbiano mantenuto continuativamente e ininterrottamente la piena proprietà delle azioni sottoscritte almeno sino allo scadere del sesto mese di calendario successivo alla data del giorno 31 marzo 2024 e (ii) n. 1 (una) ulteriore bonus shares ogni n. 10 (dieci) nuove azioni sottoscritte, a condizione che abbiano mantenuto continuativamente e ininterrottamente la piena proprietà delle azioni sottoscritte almeno sino allo scadere del dodicesimo mese di calendario successivo alla data del giorno 31 marzo 2024;

(a.3) agli investitori che abbiano versato ciascuno un importo di euro 3.000.000 (tremilioni) dell'aumento di capitale sopra deliberato al punto 1), nel rapporto di (i) n. 1 (una) bonus shares ogni n. 10 (dieci) nuove azioni sottoscritte, a condizione che abbiano mantenuto continuativamente e ininterrottamente la piena proprietà delle azioni sottoscritte almeno sino allo scadere del sesto mese di calendario successivo alla data del giorno 31 marzo 2024, (ii) n. 1 (una) ulteriore bonus shares ogni n. 10 (dieci) nuove azioni

sottoscritte, a condizione che abbiano mantenuto continuativamente e ininterrottamente la piena proprietà delle azioni sottoscritte almeno sino allo scadere del dodicesimo mese di calendario successivo alla data del giorno 31 marzo 2024 e (iii) n. 1 (una) ulteriore bonus shares ogni n. 10 (dieci) nuove azioni sottoscritte, a condizione che abbiano mantenuto continuativamente e ininterrottamente la piena proprietà delle azioni sottoscritte almeno sino allo scadere del diciottesimo mese di calendario successivo alla data del giorno 31 marzo 2024;

(b) il termine finale per l'attribuzione delle azioni rivenienti dal suddetto aumento di capitale, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2439, comma secondo, codice civile, è stabilito in 30 (trenta) giorni successivi dalla scadenza di ciascuno dei periodi di cui alle lettere (a.1), (a.2) (i) e (ii), e (a.3) (i), (ii) e (iii) restando inteso che l'aumento di capitale manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto.

Art. 7

Azioni - Diritto di voto - Trasferimento di azioni – Identificazione degli azionisti - Conversione

7.1 Le Azioni sono nominative, sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.

7.2 Le Azioni sono nominative e indivisibili.

7.3 Ciascuna Azione dà diritto ad un voto.

7.4 Le azioni ordinarie sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per causa di morte. Le azioni ordinarie possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi di legge, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Euronext Growth Milan**").

7.5 Le Azioni X sono convertite automaticamente in azioni ordinarie, in rapporto di una azione ordinaria per ogni Azione X, in via automatica, in caso di trasferimento diverso da un Trasferimento Consentito o in caso di Cambio di Controllo, come di seguito definiti.

7.6 Per "Trasferimento Consentito" si intende qualsiasi trasferimento *mortis causa*, oltre a qualsiasi trasferimento di Azioni X *inter vivos* in cui il cessionario sia (i) un soggetto che, alla data di efficacia del trasferimento, è già titolare di Azioni X; (ii) un soggetto direttamente o indirettamente controllante il cedente, controllato, anche congiuntamente, dal cedente o soggetto a comune controllo con il cedente, fermo restando che, in tale ipotesi, qualora il cessionario perdesse lo status di soggetto controllante il cedente, controllato dal cedente, anche congiuntamente, o soggetto a comune controllo con il cedente, tutte le Azioni X dallo stesso detenute saranno convertite automaticamente in azioni ordinarie, in ragione di una azione ordinaria per ogni Azione X.

7.7 Per "Cambio di Controllo" si intende qualsiasi vicenda giuridica che comporti una vicenda modificativa del rapporto di controllo (nei limiti di quanto definito dall'art. 2359, primo comma, n. 1, c.c., applicabile, *mutatis mutandis*, alle società ed enti diversi dalle società per azioni) relativo a una società o ad un ente che sia titolare di Azioni X, fatta eccezione per i casi in cui il "Cambio di Controllo" dipenda (i) da un Trasferimento Consentito; (ii) dal trasferimento di azioni, quote o partecipazioni tra soggetti che siano già soci o titolari di partecipazioni della società o dell'ente titolare di Azioni X; (iii) dal trasferimento di azioni, quote o partecipazioni a favore di società o enti il cui controllo sia riconducibile a soggetti che siano già soci o titolari di partecipazioni della società o dell'ente titolare di Azioni X.

7.8 Allo scadere del ventiquattresimo mese successivo alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie su Euronext Growth Milan n. 9.900 Azioni X, suddivise proporzionalmente tra i titolari di Azioni X, saranno convertite automaticamente in azioni ordinarie in un rapporto di n. 40 azioni ordinarie per ogni Azione X.

7.9 Le n. 100 Azioni X rimanenti, suddivise proporzionalmente tra i titolari di Azioni X, saranno convertite automaticamente in azioni ordinarie in un rapporto di n. 1 azione ordinaria per ogni Azione X alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2038.

7.10 In materia di identificazione degli azionisti si applica l'articolo 83-*duodecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 ("**TUF**") e relative disposizioni attuative pro tempore vigenti.

Art. 8

Variazioni del Capitale

8.1 Fermo quanto disposto dal precedente Articolo 6, il capitale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

8.2 L'Assemblea straordinaria può delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 c.c., anche con limitazione e/o esclusione del diritto di opzione, determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

8.3 Con delibera dell'Assemblea straordinaria, da adottarsi secondo le maggioranze di cui al successivo art. 19, si potrà procedere alla riduzione del capitale sociale indicandone e ragioni e le modalità.

Art. 9

OPA endosocietaria

9.1 A partire dal momento in cui le azioni ordinarie emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione (qui di seguito, la "**Disciplina Richiamata**") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan *pro tempore* vigente (il "**Regolamento Emittenti**").

9.2 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti stesso.

9.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-*quater* – e 3-*bis* del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica

totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

9.4 Qualora la Società abbia la qualifica di PMI, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie su Euronext Growth Milan l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.

Art. 10

Obbligo di acquisto e diritto di acquisto

10.1 A partire dal momento in cui le azioni ordinarie emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione.

10.2 L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la disciplina di cui all'Articolo 9 e 10 che precedono, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari. L'articolo 111 del TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione o di strumenti finanziari almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o della relativa tipologia di strumento finanziario all'esito della promozione di un'offerta pubblica di acquisto. La soglia di cui all'articolo 108, comma 1, TUF, è ridotta al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o il 90% (novanta per cento) di strumenti finanziari di una specifica categoria.

10.3 Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui tale regolamento preveda che CONSOB debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione dalla CONSOB, tale prezzo

sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo determinato, secondo i criteri di cui alla Delibera CONSOB 11971 del 14 maggio 1999, da una società di revisione nominata dal Presidente di Assirevi entro 10 giorni dalla richiesta trasmessa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e calcolato tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni ordinarie, e (ii) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di strumenti finanziari della medesima categoria nel corso dei 12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al Consiglio di Amministrazione.

10.4 Ai fini del presente Statuto, (i) per "partecipazione" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori, e (ii) per "trasferimento" si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le azioni della Società.

10.5 Si precisa che le disposizioni di cui al presente Articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della CONSOB e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

10.6 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Art. 11

Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti

11.1 In dipendenza della negoziazione delle azioni ordinarie o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società sull'Euronext Growth Milan – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti – sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti – (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia), ad eccezione di quanto previsto dall'art. 120, comma 4-*bis* del TUF e fatto salvo quanto di seguito previsto.

11.2 Il socio che venga a detenere partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per "capitale" il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione e per "partecipazione" quanto previsto al precedente Articolo 10.4) in misura pari o superiore alle soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili ai sensi del presente Statuto (la "**Partecipazione Significativa**") è tenuto a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.

11.3 Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un "**Cambiamento Sostanziale**" (come definito nel Regolamento Emittenti) che deve essere comunicato al Consiglio di Amministrazione della Società entro quattro giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza, come definita nel Regolamento Emittenti.

11.4 L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.

11.5 Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.

11.6 In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al paragrafo precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa Assemblea.

Art. 12

Obbligazioni e Strumenti finanziari

12.1 La Società può emettere a norma di legge obbligazioni nominative o al portatore, anche del tipo convertibile o *cum warrant*, nel rispetto della normativa legislativa e regolarmente vigente. L'emissione di obbligazioni, laddove non siano convertibili o abbinate a *warrant*, è *deliberata dal Consiglio* di Amministrazione nel rispetto delle formalità previste dal secondo comma dell'art. 2410 c.c. e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

12.2 Ai sensi dell'art. 2411, comma 3, c.c., la Società, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può emettere a norma di legge strumenti finanziari che condizionano i tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della Società.

12.3 Inoltre, ai sensi degli artt. 2346, comma 4, e 2349, comma 2, c.c., e delle altre disposizioni normative applicabili, la Società, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, potrà emettere strumenti finanziari partecipativi, dotati di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi.

Art. 13

Recesso

13.1 I Soci hanno diritto di recesso nei casi in cui il diritto è inderogabilmente previsto dalla legge.

13.2 Non spetta il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni relative alla proroga del termine di durata della Società o all'introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

13.3 È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli

azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori.

Art. 13 bis

Sottoscrizione Di Patti Parasociali

13 bis.1 In caso di sottoscrizione di patti parasociali i soci si impegnano a comunicare i suddetti patti alla società e a rendere disponibile all'organo amministrativo una copia integrale dei patti parasociali sottoscritti affinché gli stessi vengano pubblicati sul sito internet della Società.

TITOLO III

Assemblee

Art. 14

Convocazione

14.1 L'Assemblea degli azionisti, sia ordinaria, sia straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione nei modi e termini di legge, anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio di uno stato membro dell'Unione Europea.

14.2 L'Assemblea viene convocata mediante avviso pubblicato, anche per estratto, ove la disciplina di legge lo consenta, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "IlSole24Ore", "ItaliaOggi", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e, in ogni caso, sul sito *internet* della Società.

14.3 In mancanza delle formalità di convocazione, si reputano regolarmente costituite con la presenza dell'intero capitale e la partecipazione all'Assemblea della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'organo controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

14.4 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Tale termine può essere

elevato dal Consiglio di Amministrazione sino a centottanta giorni, quando particolari esigenze lo richiedano.

14.5 L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 15

Modalità di funzionamento dell'Assemblea

15.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero da altra persona designata dall'Assemblea stessa.

15.2 L'Assemblea nomina un segretario ai sensi di legge. Nei casi previsti dalla legge o quando ciò è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dal Presidente dell'Assemblea, nel qual caso non è necessario l'intervento del segretario.

15.3 Le deliberazioni delle assemblee devono constare da verbali indicanti:

- a) la data dell'Assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità ed i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti (anche mediante allegato);
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 16

Intervento – Deliberazioni

16.1 Per l'intervento, la regolarità della costituzione e la validità delle deliberazioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione ed eventualmente nelle successive, valgono le norme di legge.

16.2 Ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., l'intervento all'Assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite dal presidente dell'assemblea. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

16.3 L'intervento in Assemblea potrà avvenire, anche esclusivamente, mediante il rappresentante designato dalla Società ai sensi del successivo articolo 18.4.

16.4 È ammesso il voto per corrispondenza, da attuarsi con le modalità di legge; in tale caso, il testo della delibera da adottare deve essere preventivamente comunicato ai Soci che votano per corrispondenza, in modo da consentire loro di prenderne tempestivamente visione prima di esprimere il proprio voto.

16.5 La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni ordinarie della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Art. 17

Modalità di voto

17.1 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un Socio è un voto non espresso.

Art. 18

Rappresentanza

18.1 I Soci possono partecipare alle Assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La Società acquisisce la delega agli atti sociali.

18.2 La delega può essere rilasciata anche per più Assemblee; il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

18.3 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o di amministrazione della società né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

18.4 La Società può designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, la Società potrà prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto a tale soggetto.

Art. 19

Competenze e maggioranze

19.1 L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente Statuto. Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

19.2 Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "*reverse take over*" ai sensi del Regolamento Emittenti; (ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del *business*" ai sensi del Regolamento Emittenti; (iii) richiesta di revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni, fermo restando che la deliberazione di approvazione della revoca dovrà essere approvata con le maggioranze di cui al successivo paragrafo 19.3.

19.3 Ove la Società richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari dovrà comunicare tale intenzione di revoca informando anche il proprio Euronext Growth Adviser e dovrà informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti o con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti. Tale *quorum* deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società (anche in sede di deliberazione in assemblea straordinaria) suscettibile

di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari dall' Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 "MIFID" (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente

19.4 L'Assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente Statuto.

TITOLO IV

Amministrazione

Art. 20

Numero, durata e compenso degli amministratori

20.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da membri, anche non Soci, in numero dispari compreso tra 5 (cinque) e 9 (nove).

20.2 Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.

20.3 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'art. 2389, comma 2, c.c. L'assemblea

ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

Art. 21

Nomina degli amministratori

21.1 Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-*quinquies* del TUF. Inoltre, almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti *pro tempore* vigente, deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF (d'ora innanzi "**Amministratore/i Indipendente/i**").

21.2 La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.

21.3 Possono presentare una o più liste per la nomina degli amministratori (i) ciascun titolare di Azioni X, a prescindere dal numero di Azioni X detenute e (ii) gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista.

21.4 Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

21.5 Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili ai sensi dell'Articolo 20.1 del presente Statuto, ciascuno abbinato a un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e

l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) un *curriculum* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura quale amministratore/amministratrice di consiglio di amministrazione e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti applicabili e dal presente Statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti; (iv) la designazione di almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente, fatta eccezione per le liste che presentino un numero di candidati inferiore alla metà del numero massimo di consiglieri eleggibili.

21.6 Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

21.7 La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti paragrafi si considera come non presentata.

21.8 Alla elezione degli amministratori si procede come segue.

(i) Nel solo caso in cui sia presentata una unica lista da parte dei titolari di azioni ordinarie e una o due Liste X, come *infra* definita:

a. dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (a prescindere che questa sia stata presentata da titolari di Azioni X o dai titolari di azioni ordinarie) (la "**Lista di Maggioranza**") vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere, tranne uno ovvero due, secondo quanto descritto al punto (b) che segue;

b. dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numeri di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti (la "**Lista di Minoranza**"), viene tratto un amministratore, ossia colui il quale nell'ambito di tale lista era indicato per primo, ovvero due, ossia coloro i quali nell'ambito di tale lista erano indicati per primo e secondo, qualora la Lista di Minoranza sia la Lista X, come *infra* definita. In caso di parità di voti tra le Liste X presentate sarà tratto un amministratore da ciascuna lista.

(ii) In caso di presentazione di più liste da parte dei titolari di azioni ordinarie e una o due Liste X:

- dalla lista presentata di titolari di Azioni X (la "**Lista X**"), a prescindere dai voti ottenuti, vengono tratti due amministratori in persona dei primi due candidati della predetta lista; in caso di parità di voti tra le Liste X sarà tratto un amministratore da ciascuna lista;

- dalla Lista di Maggioranza e dalla Lista di Minoranza (diverse dalla/e Lista/e X) vengono quindi tratti proporzionalmente i restanti consiglieri; a tal fine, i voti ottenuti da ognuna delle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti consiglieri di amministrazione coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

21.9 Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun consigliere o sia stato eletto il minor numero di consiglieri. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di consiglieri, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

21.10 Nel caso in cui tra i consiglieri eletti non dovesse risultare nessun consigliere in possesso dei requisiti di amministratore indipendente ai sensi del presente Statuto, o verrà eletto il primo consigliere indipendente tratto dalla lista che abbia ricevuto il maggior numero di voti andando a sostituire il consigliere eletto dalla stessa lista nominato con il minor quoziente. Nel caso in cui due consiglieri indipendenti debbano essere nominati e tra i consiglieri eletti questi non dovessero risultare, in tal caso verranno eletti i primi consiglieri indipendenti delle liste che hanno ricevuto il maggior numero di voti andando a sostituire i consiglieri eletti dalle stesse liste nominati con il minor

quoziente. Nel caso in cui due consiglieri indipendenti debbano essere nominati e tra i consiglieri eletti ne risulti solo uno, in tal caso verrà eletto il primo consigliere indipendente tratto dalla lista che avrà ricevuto il secondo maggior numero di voti andando a sostituire il consigliere eletto dalla stessa lista nominato con il minor quoziente.

21.11 Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime, ad eccezione che per la Lista/e X.

21.12 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

21.13 Salvo ove diversamente previsto, nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una nuova votazione da parte dell'Assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

21.14 È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal Consiglio di Amministrazione. L'amministratore delegato viene scelto tra gli amministratori eletti dalla Lista X che ha ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata.

21.15 In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c. mediante cooptazione del primo candidato non eletto collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal Consiglio di Amministrazione su designazione del socio o gruppo di soci che aveva presentato la lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti sopra stabilito.

21.16 La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero Consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti sopra stabilito; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

21.17 Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

21.18 Nel caso in cui non vengano presentate liste ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli amministratori non si siano potuti nominare con i procedimenti di cui al presente articolo, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

Art. 22

Presidente e organi delegati

22.1 Il Consiglio di amministrazione, qualora non sia stato indicato nelle relative liste e non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del Consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente.

22.2 Ove lo ritenga opportuno, il Consiglio può altresì nominare uno o più vice-presidenti, con funzioni vicarie rispetto al presidente. Il Consiglio di amministrazione – con l'esclusione dei poteri relativi alle materie non delegabili per disposizione di legge di cui all'articolo 2381, comma 4, c.c. o del presente Statuto – può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, i quali assumono la carica di amministratore delegato ovvero ad un comitato esecutivo, determinando contestualmente mansioni, poteri di gestione e attribuzioni. Le cariche di presidente e vice-presidente sono cumulabili con quella di amministratore delegato.

22.3 Il Consiglio di amministrazione può nominare e revocare direttori generali, determinandone mansioni, poteri, attribuzioni e compensi e può nominare e revocare procuratori per singoli atti o categorie di atti, conferendo

ai direttori e ai procuratori, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della Società.

Rientra nei poteri dell'amministratore delegato conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

Art. 23

Riunioni del consiglio di amministrazione

23.1 Il Consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, in Svizzera o nel Regno Unito di Gran Bretagna, ogni volta che il presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il vicepresidente ovvero un amministratore delegato, lo ritenga opportuno nonché quando ne venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno 2 (due) consiglieri in carica.

23.2 Il Consiglio viene convocato con avviso inviato mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate od anche in difetto di convocazione, qualora partecipino tutti i consiglieri e sindaci in carica.

23.3 Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza o impedimento di questo, nell'ordine dal vice-presidente, ove nominato, dall'amministratore delegato più anziano di età, ove nominato, ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti.

23.4 Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

23.5 Ai sensi dell'art. 2388, comma 1, c.c., la partecipazione alle riunioni del Consiglio può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite da colui che presiede la riunione. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione del Consiglio si tenga esclusivamente mediante

mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Art. 24

Poteri del Consiglio

24.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito, senza alcuna limitazione, dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, nessuno escluso od eccettuato, tranne soltanto quanto riservato per legge alla competenza dell'Assemblea.

24.2 Esso ha la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge e dal presente Statuto.

24.3 All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie in Italia, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c.

Art. 25

Rappresentanza legale

25.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché il vice-presidente e l'Amministratore Delegato, se nominati, hanno disgiuntamente tra loro la rappresentanza legale della Società in giudizio e per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro conferiti dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione.

25.2 I limiti dei poteri degli Amministratori non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della Società.

25.3 Possono anche essere nominati procuratori per singoli atti o categorie di atti.

25.4 In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione delegati e di quanto indicato al precedente art. 25.1 del presente Statuto. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

25.5 La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 26

Operazioni con parti correlate

26.1 La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni dello Statuto Sociale e alle procedure adottate in materia.

26.2 La procedura adottata dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate (la "**Procedura**") può prevedere l'esclusione dal suo ambito di applicazione delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

26.3 La Procedura può altresì prevedere che il Consiglio di amministrazione approvi le "operazioni di maggiore rilevanza", come definite dal regolamento CONSOB adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del Comitato Parti Correlate (come definito dalla Procedura) a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, c.c.. In tal caso l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea.

TITOLO V

Controllo della società

Art. 27

Sindaci e Revisori

27.1 La Società è controllata da un Collegio Sindacale composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162 Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58., si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, e discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.

27.2 I sindaci durano in carica tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci all'atto della nomina, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

27.3 La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.

27.4 Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di Azioni X e/o gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

27.5 Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.

27.6 Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di

partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati comprensiva dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

27.7 Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

27.8 La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti paragrafi si considera come non presentata.

27.9 All'elezione dei sindaci si procede come segue: (a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente; (b) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.

27.10 Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

27.11 Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

27.12 La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera (a) dell'articolo 27.9 che precede.

27.13 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 c.c. e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due

candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

27.14 In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente Statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

27.15 In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio sindacale.

27.16 Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

Art. 28

Revisione legale

28.1 La revisione legale dei conti è svolta, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da una società di revisione legale avente i requisiti di legge ed iscritta nell'apposito registro.

TITOLO VI

Bilancio ed utili

Art. 29

Esercizio Sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 30

Ripartizione degli utili

30.1 Salvo quanto di seguito indicato al paragrafo 30.3, gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti a tutti i soci in proporzione alle quote

di capitale sociale rispettivamente possedute o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

30.2 In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui dividendi.

30.3 Ai titolari delle Azioni X spetta il diritto al riparto esclusivo di una quota pari al 25% (venticinque per cento) dell'utile netto distribuito o delle riserve da utile, in caso di loro distribuzione, come risultanti dal bilancio di esercizio di ciascun esercizio fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2038. A seguito del decorrere di tale termine le Azioni X non avranno diritto ad alcun privilegio.

Art. 31

Finanziamento della Società

31.1 I Soci potranno finanziare la Società a titolo oneroso o gratuito con l'osservanza delle norme sulla raccolta del risparmio tra il pubblico, nei limiti e con criteri determinati dal Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio giusta il Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e sue eventuali modificazioni o integrazioni.

31.2 Il rimborso dei finanziamenti dei Soci che dovessero, eventualmente, esercitare un'attività di direzione e coordinamento, fatti a favore della Società in conseguenza del rapporto sociale è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, sussistendo le condizioni di cui agli articoli 2497-*quinquies* e 2467 c.c..

31.3 La Società potrà finanziarsi anche mediante emissione di strumenti finanziari di cui all'art. 12 del presente Statuto.

TITOLO VII

Disposizioni finali

Art. 32

Scioglimento e Liquidazione

32.1 La liquidazione della Società ha luogo nei casi e secondo le norme di legge.

32.2 La Società dovrà sciogliersi anche qualora, a causa del recesso di uno o più Soci, si debba ridurre il capitale al di sotto dei limiti di legge.

32.3 L'assemblea nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri.

Art. 33

Foro Competente

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente Statuto è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

Art. 34

Rinvio alle norme di legge

34.1 Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

34.2 In caso di contrasto tra le norme dell'atto costitutivo e quelle del presente Statuto prevalgono queste ultime.

Art. 35

Eventuale qualificazione della Società come diffusa

35.1 Qualora anche, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan, le azioni ordinarie risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-*bis* c.c., 111-*bis* disp. att. c.c. e 116 TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile, dal TUF, nonché dalla normativa secondaria nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente Statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

Il presente statuto è quello aggiornato dopo l'assemblea straordinaria in data 31 luglio 2024 (di cui al verbale in pari data n. 20.716/8.057 di rep. a rogito Notaio Amedeo Venditti) destinato ad avere efficacia dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese.

Milano, lì 31 luglio 2024.

F.to Paolo Pescetto

Amedeo Venditti Notaio (l. s.)

